



**RIUNIONE DEL 7 ottobre 2014**

**PROCESSO VERBALE**

**Presidenza del Presidente Romoli**

<b>Comune di Gorizia</b> Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Cordenons</b> Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Provincia di Trieste</b> Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Prata di Pordenone</b> Simone Giacomet, Vice Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Gorizia</b> Gennaro Falanga, Presidente Consiglio provinciale	<i>presente</i>	<b>Comune di Roveredo in Piano</b> Mara Giacomini, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Pordenone</b> Eligio Grizzo, Vice Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Muggia</b> Nerio Nesladek, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Udine</b> Pietro Fontanini, Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Artegna</b> Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Pordenone</b> Claudio Pedrotti, Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Sauris</b> Pietro Gremese, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Comune di Trieste</b> Antonella Grim, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Tarvisio</b> Renato Carlanoni, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Udine</b> Carlo Giacomello, Vice Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Cervignano del Friuli</b> Gianluigi Savino, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Medea</b> Igor Godeas, Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Cividale del Friuli</b> Stefano Balloch, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Monfalcone</b> Omar Greco, Vice Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Ragogna</b> Alma Concil, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Maniago</b> Andrea Carli, Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Santa Maria La Longa</b> Igor Treleani, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Montereale Valcellina</b> Pieromano Anselmi, Sindaco	<i>presente</i>		

### Sono intervenuti alla riunione:

**Paolo Panontin**, Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile.

**Antonella Manca**, Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.

**Gianfranco Spagnul**, Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza.

### Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 16 settembre 2014.
3. Intesa sullo schema di disegno di legge recante "Riordino del Sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con generalità n. 1727 del 22 settembre 2014.
4. Designazione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23 maggio 2007, n. 11, di due rappresentanti in seno alla Consulta per il Servizio civile regionale e solidale, di cui uno scelto fra i Comuni iscritti all'albo del servizio civile.

La seduta ha inizio alle ore 14.41.

### PUNTO 1

Sul **punto 1** all'ordine del giorno nessuna comunicazione del Presidente.

Si passa quindi al **punto 2** all'ordine del giorno

### PUNTO 2

Il Presidente **Romoli** introduce il **punto 2** all'ordine del giorno relativo all'approvazione del verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 16 settembre 2014.

In assenza di osservazioni, il verbale si considera approvato a termini di Regolamento.

### PUNTO 3

Si passa quindi alla discussione del **punto 3** all'ordine del giorno. Il Consiglio delle autonomie locali adotta la seguente deliberazione.

**OGGETTO: Intesa sullo schema di disegno di legge recante "Riordino del Sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con generalità n. 1727 del 22 settembre 2014. (Deliberazione n. 37/2014).**

### Presidenza del Presidente Romoli

<b>Comune di Gorizia</b> Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Cordenons</b> Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Provincia di Trieste</b> Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Prata di Pordenone</b> Simone Giacomet, Vice Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Gorizia</b> Gennaro Falanga, Presidente Consiglio provinciale	<i>presente</i>	<b>Comune di Roveredo in Piano</b> Mara Giacomini, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Pordenone</b> Eligio Grizzo, Vice Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Muggia</b> Nerio Nesladek, Sindaco	<i>presente</i>

<b>Provincia di Udine</b> Pietro Fontanini, Presidente	<b>presente</b>	<b>Comune di Artegna</b> Aldo Daici, Sindaco	<b>presente</b>
<b>Comune di Pordenone</b> Claudio Pedrotti, Sindaco	<b>presente</b>	<b>Comune di Sauris</b> Pietro Gremese, Sindaco	<b>assente</b>
<b>Comune di Trieste</b> Antonella Grim, Assessore	<b>presente</b>	<b>Comune di Tarvisio</b> Renato Carlantoni, Sindaco	<b>presente</b>
<b>Comune di Udine</b> Carlo Giacomello, Vice Sindaco	<b>presente</b>	<b>Comune di Cervignano del Friuli</b> Gianluigi Savino, Sindaco	<b>presente</b>
<b>Comune di Medea</b> Igor Godeas, Sindaco	<b>presente</b>	<b>Comune di Cividale del Friuli</b> Stefano Balloch, Sindaco	<b>presente</b>
<b>Comune di Monfalcone</b> Omar Greco, Vice Sindaco	<b>presente</b>	<b>Comune di Ragnona</b> Alma Concil, Sindaco	<b>presente</b>
<b>Comune di Maniago</b> Andrea Carli, Sindaco	<b>presente</b>	<b>Comune di Santa Maria La Longa</b> Igor Treleani, Sindaco	<b>presente</b>
<b>Comune di Montereale Valcellina</b> Pieromano Anselmi, Sindaco	<b>presente</b>		

N. 37/13/2014

### Il Consiglio delle autonomie locali

**Vista** la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e s.m.i., recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze ed in particolare gli articoli 34 e 36 sulle funzioni e sul procedimento di formazione dell’intesa;

**Visto** il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

**Visto** lo schema di disegno di legge recante “Riordino del Sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con generalità n. 1727 del 22 settembre 2014;

**Preso atto** che il provvedimento è stato esaminato dalla I Commissione del Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’1 ottobre 2014;

**Udita** l’esposizione effettuata dal Sindaco di Montereale Valcellina Anselmi, in sostituzione del Coordinatore Honsell, oggi impossibilitato a partecipare alla seduta, il quale riassume le osservazioni e le proposte formulate dalla Commissione, rinviando al verbale della seduta (**Allegato 1**) e le conclusioni a cui la stessa Commissione è pervenuta. In particolare ricorda che l’indirizzo è quello di esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento, qualora l’Assessore accolga le proposte formulate in Commissione;

(Alle ore 14.43 entra Balloch).

**Udito** l’intervento del Presidente Romoli, il quale ricorda che inizialmente era stata prevista un’illustrazione del provvedimento in una apposita seduta del Consiglio delle autonomie locali, che poi non si è tenuta, quindi il testo è stato esaminato direttamente in Commissione; invita pertanto l’Assessore regionale Panontin ad illustrare sinteticamente lo schema di disegno di legge nelle sue linee generali, prima di replicare alle osservazioni della Commissione stessa;

**Udito** l’intervento dell’Assessore regionale Panontin, il quale premette che il provvedimento è stato illustrato ed esaminato nella I Commissione del CAL, peraltro assai partecipata, e si sofferma quindi sugli aspetti principali e più rilevanti, ricordando che con tale provvedimento, coerente con la legislazione regionale e statale, si intende imprimere maggiore efficacia ed efficienza alle funzioni esercitate dagli enti locali in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e quindi di vicinanza ai cittadini. Il disegno di legge dà esecuzione alle Linee guida di riforma dell’ordinamento degli enti locali approvate lo scorso anno dalla Giunta

regionale e tiene conto dei modelli già sperimentati in alcuni Paesi del nord Europa quali Austria o Germania, nonché in alcune regioni italiane quali l'Emilia Romagna.

Replicando alle osservazioni della Commissione, spiega le modifiche che in accoglimento delle stesse osservazioni sono state apportate al testo, previa condivisione da parte della Giunta regionale, e che sono contenute nel documento che viene illustrato e distribuito ai presenti (**Allegato 2**);

(Alle ore 15.08 entra Giacomello).

**Considerato** che nel corso del dibattito sono emerse le seguenti ulteriori osservazioni:

- nell'eventualità in cui alcuni Comuni abbiano intrapreso dei percorsi di fusione, si chiede come tale procedura si intersechi con quella relativa al procedimento di formazione dell'Unione prevista dal presente provvedimento (*Comune di Santa Maria La Longa*);

- premesso che, con le modifiche illustrate dall'Assessore, le richieste fondamentali della I Commissione sono state positivamente riscontrate, si formulano alcune ulteriori richieste di chiarimento. Con riferimento all'articolo 6, concernente l'approvazione dell'atto costitutivo e dello Statuto, si pone il problema che possa insorgere un "corto circuito" nell'iter di approvazione, qualora un Comune non dovesse approvare i provvedimenti. Pertanto si chiede di tenere presente tale aspetto e di modificare la norma. Inoltre, con riferimento all'articolo 11, comma 7, pur apprezzando l'abbreviazione dei termini e le modifiche apportate, si chiede di verificare possibili ulteriori semplificazioni riguardo agli atti sottoposti alla deliberazione dell'Assemblea. Infine si evidenzia che, specialmente nei piccoli Comuni, il personale svolge molteplici funzioni, per cui non è chiaro come tale personale verrà trasferito alle Unioni e quale parte rimarrà al Comune, per garantire lo svolgimento delle attività di quest'ultimo (*Comune di Artegna*);

- ci si associa a quanto espresso dal Comune di Artegna anche con riferimento all'apprezzamento per il riscontro delle osservazioni della Commissione. Relativamente alle problematiche evidenziate in materia di personale si chiede se i Comuni possano conferire all'Unione funzioni ulteriori rispetto a quelle previste dal provvedimento (*Comune di Maniago*);

- ci si associa alle osservazioni precedenti e si ringrazia l'Assessore per la sua apertura ai suggerimenti forniti dalla Commissione. Si sottolinea che una riforma così importante ed ambiziosa ha però bisogno, nella sua fase applicativa, dei necessari e tempestivi correttivi per cui si chiede che venga prevista nell'articolato, l'istituzione di un osservatorio, che monitori l'applicazione della riforma affinché si possa intervenire puntualmente sulla stessa (*Comune di Cervignano del Friuli*);

- si ricorda che è stata presentata una memoria (**Allegato 3**) contenente una serie di osservazioni in parte già riscontrate dall'Assessore, per cui si ritiene di ribadire quelle rimaste prive di risposta (*Comune di Ragogna*);

- si ricorda, come già precedentemente espresso in varie sedi, che la riforma in esame sconta un difetto originale perché inizia il suo percorso "dalla fine"; qualora tale percorso fosse stato diverso, avrebbe trovato la disponibilità anche della Provincia. Si sottolinea che, mentre nell'iter della riforma sanitaria il territorio viene visto come una risorsa, in questo provvedimento il territorio sembra essere considerato un problema. Inoltre si manifesta perplessità sul ruolo che i sindaci sono chiamati a ricoprire in quanto, proprio per la natura del loro ruolo, difficilmente essi possono avere una visione di area vasta. Più in dettaglio, si formulano le seguenti osservazioni:

- il disegno di legge si pone in palese contrasto con le attuali disposizioni dello Statuto di autonomia regionale sul decentramento amministrativo e, più precisamente con l'articolo 11. Questa riforma, che già a livello nazionale ha portato ad un ridimensionamento dei risparmi che all'inizio si ipotizzavano come derivanti dalla soppressione delle Province, porterà viceversa ad un'espansione della spesa pubblica, ad esempio a causa del personale che sarà trasferito alla Regione;

- si chiede di conoscere le modalità di finanziamento delle Unioni, modalità attualmente consistenti nelle variazioni di bilancio: non è chiaro come si procederà strutturalmente, stante che i nuovi enti non hanno una propria capacità impositiva e dunque si chiede se si provvederà ad una riduzione dei trasferimenti dei finanziamenti ai singoli Comuni per finanziare le Unioni stesse;

- si ricorda che l'accentramento di funzioni da parte della Regione comporterà un appesantimento burocratico dell'apparato regionale e ciò determinerà una maggiore distanza tra l'Amministrazione ed i cittadini;
- si ritiene che questa riforma potrà compromettere anche l'articolazione degli Uffici periferici dello Stato che, attualmente, sono dislocati su base provinciale;
- con riferimento al patrimonio delle Province, che in linea generale, dovrebbe seguire le funzioni, si evidenzia la peculiarità relativa alla provincia di Gorizia, che possiede un importante patrimonio culturale il quale, per la grande maggioranza è localizzato nella città di Gorizia, e che, pertanto, dovrebbe rimanere a quell'ente e non essere trasferito alla Regione;
- infine si sottolinea che, per quanto riguarda la gestione associata delle funzioni, il disegno di legge prevede due diverse modalità di esercizio delle stesse da parte dell'Unione e ciò crea ulteriori complicazioni.

Conclusivamente si ribadisce il fatto che le perplessità della Provincia di Gorizia riguardano sia il merito del provvedimento, sia il metodo con cui si è giunti alla sua predisposizione (*Provincia di Gorizia*);

- con riferimento ai meccanismi di voto dell'Assemblea dell'Unione, si manifestano alcune criticità riportando il caso pratico relativo al territorio rappresentato dove la somma dei voti spettanti ai piccoli comuni, che nel complesso annoverano un numero comunque ridotto di abitanti, è pari ai voti spettanti a Cividale. Si ritiene che questo costituisca un aspetto rilevante e preoccupante anche con riferimento ai servizi che vengono erogati e si chiede che vengano predisposti dei meccanismi di aggiustamento (*Comune di Cividale*);
- si esprime perplessità in ordine al rilevante numero di funzioni che dalle Province vengono trasferite alla Regione e si evidenzia la complessità connessa al trasferimento delle funzioni in materia di viabilità e di strade provinciali sia in ordine al criterio del trasferimento sia in ordine all'onerosità della gestione per i Comuni. Si osserva che per la predisposizione del provvedimento sarebbe stato opportuno un percorso temporale più adeguato durante il quale anche gli enti avrebbero potuto apportare il proprio contributo mentre, in questo caso, la fretta è stata cattiva consigliera.

Si richiama quanto già espresso in sede di I Commissione relativamente alla situazione della zona della Valcanale e Canal del Ferro, illustrando i provvedimenti che verranno trasmessi all'Assessore (**Allegato 4**) con cui tutti gli otto Sindaci del territorio chiedono di poter costituire un ambito autonomo. A tal proposito, si rimarca che non sempre "grande è bello", ma va data risposta anche alle peculiarità delle singole zone, come avviene ad esempio, in Carinzia, dove l'esercizio delle funzioni in forma associata è facoltativo. Peraltro anche nella stessa Regione Veneto non è prevista una soglia minima di abitanti per poter costituire l'Ambito ottimale. Si conclude quindi chiedendo di voler accogliere la richiesta degli otto comuni del territorio rappresentato e si sottolinea l'opportunità di un approfondimento ulteriore di diversi aspetti del provvedimento, tra cui la previsione della data del 1° agosto 2015 relativa all'esercizio delle funzioni, che appare non idonea (*Comune di Tarvisio*);

- si ritiene che la riforma risulti perfino troppo ambiziosa. Infatti essa delinea quasi un punto di arrivo e non di partenza. Riallacciandosi a quanto espresso dal Comune di Tarvisio in ordine al fatto che non sempre le grandi dimensioni sono positive, si sottolinea come ciò valga anche per la propria realtà territoriale, che viene snaturata in modo radicale. Qualora il Comune di Gorizia non dovesse aderire all'Unione, la parte del territorio così detta della "destra Isonzo" non avrebbe i requisiti numerici ritenuti comunque elevati. Pertanto si ritiene opportuna una riduzione delle dimensioni delle Unioni, ritenendo di arrivare con gradualità ad enti maggiori. Infine si sottolinea che, tra le funzioni trasferite dalle Province alla Regione, quelle riferite allo sport e alla cultura, sarebbe bene che fossero trasferite ai Comuni in quanto funzioni che hanno un concreto impatto sul territorio (*Comune di Medea*);

- si esprime apprezzamento per l'impianto generale della riforma e per la disponibilità manifestata dalla Giunta rispetto alle osservazioni emerse in I Commissione. Permangono tuttavia le perplessità in ordine alla mancanza di obbligatorietà per i Comuni capoluogo di far parte delle Unioni. Infatti, la realtà isontina storicamente si è sempre contraddistinta per la diarchia Gorizia-Monfalcone. Pertanto se il Comune di Gorizia non parteciperà all'Unione, ciò creerà difficoltà in tutto il territorio isontino. Si chiede pertanto di fare un'ulteriore riflessione sul problema specifico del territorio rappresentato e di valutare l'opportunità di modificare la soglia degli abitanti, portandola al numero di 25.000 (*Comune Monfalcone*);

- si evidenzia che la riforma non porterà al contenimento dei costi né della politica né della burocrazia, con ciò tradendo le aspettative dei cittadini e si fa rilevare come, peraltro, la simulazione del passaggio dalle 4 Province

alle 17 UTI, ciascuno con un proprio direttore, fosse già stata fortemente criticata dall'opinione pubblica; si sottolinea l'aspetto concernente il trasferimento di personale dalle Province alla Regione, dal quale deriverà un aumento dei costi dell'apparato burocratico: infatti oltre al personale che passerà alle Unioni, a cui si riferisce l'art. 35, va considerato anche il personale che, come quello impiegato presso la Motorizzazione civile, sarà trasferito alla Regione con i conseguenti adeguamenti economici. Inoltre, come già evidenziato in sede di commissione, sotto il profilo giuridico, il disegno di legge risulta in contrasto con l'articolo 11 dello Statuto regionale, il quale disciplina il decentramento delle funzioni amministrative: la riforma, secondo un disegno accentratore, riporta in capo alla Regione, ben 61 funzioni attualmente svolte dalle Province. Si evidenzia che, in questo contesto, sarebbe meglio recepire la normativa statale (cosiddetto decreto Delrio) come sembra stia avvenendo anche in Regione Sicilia. In conclusione, si sottolinea che la riforma è stata elaborata in tempi eccessivamente rapidi e soprattutto non tiene conto dell'impatto economico (*Provincia di Udine*);

- con riferimento all'interesse che suscita l'adesione alle Unioni da parte dei comuni capoluogo, si evidenzia che esso attiene al meccanismo di attribuzione dei voti e quindi alle modalità di formazione delle maggioranze all'interno dell'Assemblea. E' necessario approfondire questo aspetto, trovando delle soluzioni che consentano una maggiore governabilità delle Unioni, che attualmente non pare sufficientemente garantita, soprattutto con riferimento ai territori di Trieste e Gorizia. In secondo luogo, si chiede un chiarimento in ordine all'articolo 34 con riguardo al finanziamento ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, in quanto dalla formulazione, pare evincersi che tali Comuni possano essere finanziati due volte. Da ultimo, viene evidenziata la peculiarità del patrimonio artistico e culturale della città di Gorizia affermando che, qualunque sarà la decisione in ordine al trasferimento delle funzioni, tale patrimonio deve rimanere alla città di Gorizia (*Comune di Gorizia*);

- si osserva che molti interventi sono caratterizzati da un punto di vista particolaristico più che da un punto di vista generale. Bisogna invece guardare la riforma nel suo complesso e quindi non soffermarsi sulle istanze dei piccoli o dei grandi comuni. Non è tanto un problema di agire con gradualità, quanto piuttosto di accompagnare l'attuazione della riforma e, a questo proposito, è necessario prevedere un osservatorio con funzioni di monitoraggio al fine di poter agire con tempestività nel correggere eventuali criticità. Infine, si ribadisce la necessità di risolvere il problema legato alla peculiarità del territorio triestino in quanto se il Comune di Trieste non aderisce all'Unione, vi è l'impossibilità per gli altri Comuni di costituire l'Unione stessa mancando il criterio della contiguità territoriale (*Comune di Muggia*);

*Alle ore 16.11 esce il Presidente Romoli, assume la presidenza il Sindaco di Montereale Valcellina Anselmi.*

- si premette che non è facile pretendere che le Province votino per la loro soppressione e pertanto si concorda con le osservazioni formulate sul punto dai colleghi delle Province medesime. Si riprende l'argomento sollevato dal Comune di Muggia che pone il tema dell'identità dei territori, per ricordare l'esperienza amministrativa della Provincia di Trieste che nell'ultimo decennio ha cercato con forza di favorire l'unione tra tutti gli enti ricompresi nel territorio i quali hanno caratteristiche fra loro diverse. La preoccupazione è che l'operazione di riassetto delle autonomie locali che viene condotta possa compromettere il lavoro sin qui svolto, facendo perdere di vista il governo del territorio, che invece deve rispondere efficacemente al territorio stesso. Sarebbe opportuno che la riforma ci mettesse nella prospettiva di costruire un nuovo sistema di governo che dovrebbe avere come presupposto una diversa cultura di governo. Inoltre il disegno di legge riconosce che le funzioni svolte dalle Province non sono poi così marginali come pubblicamente sostenuto: infatti ben sessantuno funzioni vengono assorbite dalla Regione e questo è motivo di preoccupazione proprio nell'ottica dell'efficienza dei servizi erogati ai cittadini. E' importante riflettere bene sul tema del trasferimento delle funzioni alla Regione. Era necessario "partire dalla testa" e cioè dalle funzioni che dalla Regione dovevano essere trasferite agli enti locali, percorso che avrebbe trovato la disponibilità anche della Provincia di Trieste; invece, si è fatto un percorso esattamente contrario, come ad esempio con riferimento alle funzioni relative all'erogazione di contributi per lo sport e le attività culturali le quali, pur attenendo al territorio, vengono trasferite alla Regione. E' positivo che venga istituito un osservatorio che accompagni l'attuazione della riforma, tuttavia è necessario che vi sia anche una apertura ad un eventuale cambiamento delle norme ed alle modifiche che risultino necessarie (*Provincia di Trieste*);

- si esprime apprezzamento per l'impianto generale della riforma, la quale rappresenta l'esercizio della specialità regionale e va incontro all'esigenza di dare maggiore efficienza ai servizi erogati ai cittadini specie nella attuale situazione di crisi economica dove è necessario unire le risorse. Per la riuscita della riforma stessa sarà essenziale

anche la riforma del comparto unico, così come il ruolo di Insiel per quanto riguarda le attività informatiche. Si concorda sulla necessità che alcune funzioni, come ad esempio quelle relative allo sport ed alla cultura rimangano allocate a livello locale. Il ruolo che i Comuni capoluogo potranno svolgere sarà importante in un'ottica di superamento delle visioni eccessivamente localistiche e di apertura alle esigenze dei territori limitrofi (*Comune di Trieste*);

*Alle ore 16.22 entra il Presidente Romoli.*

- si consegna all'Assessore un documento redatto dall'UPI, contenente un'attenta analisi del territorio, un'analisi dei costi e dell'impatto della riforma e anche delle riflessioni conseguenti allo svuotamento dell'Ente provincia. Si sottolinea come la riforma determinerà una spesa non più controllabile (*Provincia di Pordenone*);

- si evidenzia come per questa riforma venga utilizzato il termine "epocale" e conseguentemente è necessario che il giudizio sul provvedimento sia incentrato sulla necessità di privilegiare gli interessi generali rispetto a quelli particolari. Questa riforma peraltro costituisce una risposta alle sollecitazioni che ci vengono dall'opinione pubblica. Per quanto riguarda il ruolo dei Comuni capoluogo, la loro adesione alle Unioni costituisce uno sprone per realizzare qualcosa di nuovo. Infine si ringrazia per il lavoro che è stato svolto (*Comune di Udine*);

- si ricorda come il territorio pordenonese abbia sperimentato il modello delle Unioni confrontandosi anche con un'esperienza di successo costituita dall'Unione Sampierese in Veneto. Con riferimento al Direttore dell'Unione, si osserva che è necessario prefigurarsi gli obiettivi da affidare a tale figura, affinché sia effettivamente utile, come dimostrato nell'esempio veneto, dove grazie all'attività del Direttore, sono stati abbattuti i costi dell'Unione del 20%. Si ritiene che la riforma oggi in esame sia necessaria perché il sistema attuale non appare più sostenibile e si reputa che il monitoraggio rappresenti un obbligo, e debba tradursi in audit serio, poco politico e molto tecnico, al fine di poter evidenziare in fase applicativa, le criticità alle quali dovranno conseguire tempestive azioni correttive (*Comune di Pordenone*);

**Udito** l'intervento dell'Assessore Panontin in replica alle osservazioni formulate:

- l'articolo 22 del disegno di legge permette la delega all'Unione di funzioni e servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal provvedimento;

- si accoglie la proposta di istituire l'osservatorio per l'attuazione della riforma in quanto il disegno di legge non è imm modificabile, ma potrà essere aggiornato in relazione alle esigenze che dovessero presentarsi in fase applicativa, così come avvenuto in Emilia Romagna. A tal fine, si proporrà alla Giunta regionale l'introduzione della disposizione relativa all'osservatorio, nel testo che verrà approvato in via definitiva;

- si chiarisce che la fusione non blocca il procedimento di Unione, pertanto i Comuni che si fondono devono essere comunque parte di un'Unione. Con riferimento all'ulteriore intervento del Sindaco di Santa Maria la Longa che chiede se sia possibile una deroga per eventuali procedimenti di fusione iniziati alla data di entrata in vigore della legge, si specifica che allo stato, tale deroga non risulta prevedibile;

- per quanto riguarda il problema sollevato circa la mancata approvazione dello Statuto o dell'atto costitutivo si prevede di modificare l'articolo 6, comma 2 prevedendo che tali atti siano approvati su proposta della Conferenza dei Sindaci convocata dal Sindaco del Comune di cui al comma 3;

- con riferimento al trasferimento di personale, risulta indispensabile l'attività che verrà svolta dall'osservatorio e l'apporto delle organizzazioni sindacali, con le quali ci sono già state delle interlocuzioni in merito all'istituto della mobilità;

- riguardo alle modalità di voto, si sottolinea che il tema risulta essere molto delicato e che il principio una testa/un voto risulta funzionale dove le realtà sono omogenee, ma dove non vi è omogeneità, tale sistema non risulta idoneo. Pertanto è stato necessario un contemperamento, in modo da far sì che un solo soggetto all'interno dell'unione non possa avere la maggioranza dei voti. Si evidenzia inoltre che la norma prevista dalla legge è cedevole rispetto ad eventuali diverse determinazioni previste nello Statuto;

- riguardo al trasferimento delle funzioni in materia di viabilità provinciale, ricorda il principio generale per cui al trasferimento di funzioni, deve conseguire il necessario trasferimento di risorse finanziarie, umane e strumentali;

- per quanto attiene alle dimensioni territoriali delle Unioni si ricorda che vi è stato un ampio dibattito in varie sedi tra coloro che chiedevano dimensioni più ampie e coloro che chiedevano dimensioni inferiori. Si rileva che un eccessivo aumento delle dimensioni sarebbe non conciliabile con il superamento delle Province. Le dimensioni previste sono coerenti con gli attuali distretti socio sanitari e, per quanto riguarda le richieste del Comune di Tarvisio, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 17 che, nella sostanza prevede la possibilità di diverse articolazioni territoriali sotto una regia unitaria;

- con riferimento all'adesione dei Comuni capoluogo all'Unione, la soluzione prescelta tiene conto delle realtà e delle esperienze fino ad ora maturate, consentendo la necessaria flessibilità. Tuttavia si assicura che le segnalazioni pervenute nel corso del dibattito saranno comunicate ai colleghi della Giunta regionale ma, in questa fase, non si prevedono modifiche all'articolato;

- riguardo alla particolare situazione geografica del territorio triestino si ritiene che la soluzione possa essere rinvenuta nell'articolo 3, comma 5, dove si prevede che i criteri di cui al comma 2 dello stesso articolo siano contemperati con le condizioni previste dal successivo articolo 5. La continuità territoriale pertanto non rappresenta un vincolo assoluto. Qualora ritenuto necessario, è possibile specificare meglio il testo;

- con riferimento alle problematiche relative ai servizi informativi e alle attività informatiche, in questi mesi si è provveduto a definire il Piano strategico della società informatica e comunque su questa tematica già si sofferma il comma 3 dell'articolo 18;

- per quanto attiene al finanziamento delle Unioni, in assestamento sono già state previste delle risorse per l'inizio del processo di riforma e comunque l'interpretazione dell'articolo 34, non deve intendersi come duplicazione di finanziamenti ai Comuni sopra ai 30.000 abitanti;

- riguardo alla specificità del territorio goriziano, risulta che sia possibile la costituzione dell'Unione anche qualora il Comune di Gorizia non ne faccia parte, in quanto si applica l'articolo 3, comma 3, lettera b) ove si prevede il limite di 30.000 abitanti qualora l'Unione comprenda Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

- non vi è l'intendimento di modificare la data del 1° agosto 2015.

In conclusione si sottolinea che la riforma non può essere definita frettolosa in quanto dall'approvazione delle Linee guida è stato effettuato un lavoro di approfondimento anche sul territorio e comunque la legge necessiterà di un importante lavoro di attuazione.

**Udita** la replica del Presidente del Consiglio Provinciale di Gorizia, il quale sottolinea che non è stata data risposta ad alcuna delle domande da lui poste;

**Ritenuto** al termine dell'ampio dibattito, di porre in votazione l'intesa sullo schema di disegno di legge recante "Riordino del Sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con generalità n. 1727 del 22 settembre 2014, con le modifiche evidenziate nel documento allegato 2, con l'impegno dell'Assessore ad istituire l'osservatorio e con la proposta di modifica dell'articolo 6, comma 2 dallo stesso illustrata in premessa;

**Preso atto** che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 21;

Favorevoli: 10;

Contrari: 6 (Comuni di Cividale del Friuli, Santa Maria La Longa e Tarvisio, Province di Gorizia, Pordenone e Udine);

Astenuti: 5 (Comuni di Gorizia, Medea, Prata di Pordenone e Ragogna, Provincia di Trieste);

**Preso atto** che non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 36, comma 6, pari a 12 voti favorevoli;

## **NON ESPRIME L'INTESA**

sullo schema di disegno di legge recante "Riordino del Sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia



Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con generalità n. 1727 del 22 settembre 2014, con le modifiche evidenziate nel documento allegato 2, con l’impegno dell’Assessore ad istituire l’Osservatorio e con la proposta di modifica dell’articolo 6, comma 2 dallo stesso illustrata in premessa.

L’Assessore Panontin quindi comunica al Consiglio che in relazione al patto di stabilità è partito un ulteriore monitoraggio e che prevedibilmente nella prossima seduta della Giunta regionale saranno approvate in via preliminare due delibere su questa materia. Chiede quindi al Consiglio una pronuncia in tempi brevi attesa l’urgenza dei provvedimenti.

Il Consiglio prende atto.

#### **PUNTO 4**

Il Presidente Romoli comunica che è pervenuta una sola candidatura per la designazione alla Consulta per il Servizio civile regionale e solidale, per cui propone di rinviare il punto all’ordine del giorno alla prossima seduta, chiedendo di nuovo ai componenti di far pervenire eventuali candidature.

Il Consiglio concorda di rinviare il punto all’ordine del giorno ad una prossima seduta.

*La seduta ha termine alle ore 17.18.*

Il Responsabile della verbalizzazione  
F.to Ida Valent

Il Presidente  
F.to Ettore Romoli

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL 28 OTTOBRE 2014.



*Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme  
Sede di Udine*

### **Consiglio delle autonomie locali**

#### **I commissione**

*Assetti istituzionali e ordinamentali delle autonomie, affari istituzionali del Consiglio, personale, istruzione e cultura*

#### **Riunione n. 5 del 1° ottobre 2014 – ore 14.00**

Sono presenti: il **Cordinatore della I Commissione Furio Honsell**, Sindaco del Comune di Udine, **Eligio Grizzo**, Vicepresidente della Provincia di Pordenone, **Mariella Magistri De Francesco**, Assessore della Provincia di Trieste, **Pietro Fontanini**, Presidente della Provincia di Udine, **Aldo Daici**, Sindaco del Comune di Artegnana, **Stefano Balloch**, Sindaco del Comune di Cividale del Friuli, **Stefano Raffin**, Assessore del Comune di Cordenons, **Andrea Carli**, Sindaco del Comune di Maniago, **Silvia Altran**, Sindaco del Comune di Monfalcone, **Pieromano Anselmi**, Sindaco del Comune di Montereale Valcellina, **Nerio Nesladek**, Sindaco del Comune di Muggia, **Claudio Pedrotti**, Sindaco del Comune di Pordenone, **Mirco Daffarra**, Assessore del Comune di Ragnogna, **Antonella Grim**, Assessore del Comune di Trieste.

Partecipano alla riunione: **Renato Carlantoni**, Sindaco del Comune di Tarvisio, **Mara Giacomini**, Sindaco del Comune di Roveredo in Piano, **Paolo Panontin**, Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, **Antonella Manca**, Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, **Gianfranco Spagnul**, Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme

Per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno,

1. Approfondimenti sullo schema di disegno di legge recante "Riordino del Sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con generalità 1727 del 22 settembre 2014.

La riunione ha inizio alle ore 14.10

**Il Coordinatore Honsell** apre la seduta e chiede preliminarmente ai presenti se acconsentano alla presenza alla seduta dei giornalisti, peraltro invitati dall' Agenzia di Stampa della Regione.

L'Assessore e i consiglieri acconsentono.

**Honsell** introduce quindi l'argomento all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Panontin per l'illustrazione del disegno di legge.

**L'Assessore Panontin** riferisce che il provvedimento dà esecuzione a quanto era stato indicato nelle linee guida di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, che vi è stato un percorso di partecipazione con tutti i

portatori di interessi e, tenendo conto delle osservazioni emerse in esito a tali incontri, è stato redatto il testo oggi all'esame della Commissione.

Le caratteristiche principali dell'articolato sono il superamento della distinzione tra Ambiti e Unioni per scegliere queste ultime secondo quanto previsto dall'articolo 32 TUEL; viene inoltre previsto che la Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotti un Piano di riordino con i contributi provenienti dai territori e secondo i criteri vincolanti previsti dall'articolo 3 dell'articolato.

L'articolazione delle Unioni dovrà inoltre essere coerente con gli Ambiti previsti dalla riforma sanitaria.

Illustra quindi nel dettaglio i singoli articoli evidenziando che, se fosse stato possibile, sarebbe stata scelta l'obbligatorietà delle Unioni fino ai 30.000 abitanti ma alcune perplessità di ordine giuridico hanno consigliato di recepire le disposizioni statali in materia.

Il coordinatore **Honsell** comunica che sono pervenuti due documenti scritti, uno trasmesso dalla Provincia di Gorizia (allegato 1) e uno dal Comune di Artegna (allegato 2) e dispone che vengano distribuiti ai presenti. Apre quindi il dibattito sul punto dal quale emergono le seguenti osservazioni:

Il Sindaco del **Comune di Muggia** quale impressione di ordine generale, ritiene che questa versione del disegno di legge costituisca un passo avanti rispetto alla precedente anche se reputa che alcuni argomenti, tra i quali la governance delle Unioni, le risorse finanziarie e di personale, andranno meglio sviluppati. Sottolinea inoltre l'opportunità di andare verso una obbligatorietà della partecipazione alle Unioni. Evidenzia peraltro una criticità riguardante il territorio triestino per cui, stante l'attuale articolato, qualora il Comune di Trieste decidesse di non partecipare all'Unione, per i restanti comuni verrebbe meno la possibilità di partecipare all'Unione, mancando i criteri relativi alla contiguità ed al numero di abitanti.

Il Sindaco del **Comune di Artegna** illustra il documento già depositato e, inoltre, chiede di chiarire a chi spetti la decisione sui tributi locali dei Comuni e l'individuazione delle tariffe;

**L'Assessore Panontin** risponde che su queste materie decideranno i singoli comuni.

**Il coordinatore Honsell** sottolinea il positivo progresso dell'attuale articolato rispetto alla bozza precedente e condivide la necessità di procedere in tempi rapidi con la riforma; ritiene comunque che alcuni aspetti possano venire migliorati. In particolare il riferimento va alla mancata obbligatorietà di partecipazione alle Unioni per i Comuni al di sopra della soglia dei 5.000 abitanti, chiedendo se vi siano degli ostacoli di ordine giuridico nel prevedere l'obbligatorietà per tutti.

Con riferimento alle funzioni, in particolare ad alcune tipologie di esse, auspica che la norma possa avere la necessaria flessibilità, soprattutto se concernenti tematiche di area vasta, alla luce del ruolo ancora incerto delle province e tenendo conto degli aspetti pratici. Sul punto ricorda quale esempio, le criticità determinate dalla pluralità di soggetti coinvolti nell'esercizio delle funzioni concernenti la qualità dell'aria. Ricorda la questione posta dal Presidente Gherghetta al punto 3 del documento inviato, relativa all'intrecciarsi della riforma con il ruolo delle province, tenendo conto che allo stato, non vi è stata la necessaria modifica costituzionale e dello Statuto.

L'Assessore **Panontin** con riferimento al problema dell'obbligatorietà, spiega che la questione è ben presente, e sul punto sono stati effettuati degli approfondimenti tecnici, che verranno illustrati più dettagliatamente, dal dott. Spagnul. Per quanto riguarda le funzioni e, comunque, l'opportunità di una certa flessibilità del testo, sottolinea che le disposizioni non sono immodificabili e che, anche nella progressiva attuazione della riforma, bisognerà tenere conto dei correttivi che dovessero ritenersi necessari così come è accaduto in altre regioni che

hanno intrapreso un analogo percorso. Infine, con riguardo all'esistenza delle province, spiega che la Giunta regionale è ben consapevole del percorso, tanto è vero che il disegno di legge non prevede la loro abolizione. Esse rimangono con minori funzioni e con la previsione di una loro abolizione nel 2016, data in cui si ritiene che le modifiche di ordine costituzionale saranno state approvate.

Il dottor **Spagnul** spiega che gli uffici hanno approfondito la tematica concernente l'obbligatorietà dell'Unione e che l'attuale formulazione garantisce i comuni in quanto espressione diretta dei principi costituzionali di adeguatezza e sussidiarietà. Le soglie che sono state previste recepiscono quelle stabilite dalla normativa statale (Legge Delrio) e ciò consente anche di prevedere che sul punto non ci saranno obiezioni da parte dello Stato. Tuttavia uno strumento che potrà essere efficace per spronare i comuni a partecipare alle Unioni è costituito dalla leva economica, ovvero dalla possibilità per la Regione di ridurre i trasferimenti finanziari ai Comuni.

Il coordinatore **Honsell**, pur apprezzando la risposta fornita, ribadisce che, comunque, non pare esservi un insuperabile vincolo di tipo giuridico nel prevedere l'obbligatorietà della partecipazione alle Unioni.

Il Presidente della **Provincia di Udine** evidenzia come nel nuovo testo la riforma risulta più debole rispetto a quella contenuta nel testo precedente in quanto non indica il numero delle UTI che si andranno ad individuare, così rinviando una questione delicata ed importante sulla quale il Consiglio regionale e anche la Giunta dovranno confrontarsi, peraltro anche con le autonomie locali. Il disegno di legge in esame si pone peraltro in contrasto con l'articolo 11 dello Statuto, il quale proprio in virtù del fatto che il Friuli Venezia Giulia è una regione composita, prevede il decentramento amministrativo; il disegno di legge dispone invece che diverse funzioni delle province vengono trasferite alla Regione e non ai Comuni né alle Unioni. Pertanto la Regione, nata per legiferare, coordinare e controllare, diventa sempre più un ente di gestione amministrativa lontana dai cittadini. Alle UTI resterà la gestione delle materie residuali. Questa riforma va pertanto contro il principio di sussidiarietà per tornare ad un neocentralismo regionale molto pericoloso. Infine ritiene provocatorio lasciare alle Province solo le funzioni concernenti la "tutela dei Rom" mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre scorso in esecuzione della legge Delrio affida alle Province la tutela delle minoranze linguistiche, di pertinenza dello Stato. Ciò è particolarmente sbagliato e umiliante per la Provincia di Udine sia per la sua storia riguardo alla cultura e la lingua friulana, sia per le altre minoranze culturali e linguistiche tedesche e slovene presenti sul suo territorio.

Il Sindaco del **Comune di Tarvisio** ricorda all'Assessore che, già in occasione di una riunione a Pontebba tutti gli otto sindaci della Valcanale e Canal del Ferro gli avevano chiesto una certa autonomia per quella zona (sub ambito) autonomia che, con gli attuali parametri previsti non sarebbe più garantita. Questi territori hanno infatti un basso numero di abitanti ma, viceversa, un ampio territorio. Questi due criteri andrebbero pertanto temperati. Infatti vi sono delle peculiarità nel territorio della regione, come ad esempio quella rappresentata, oppure come quella evidenziata dal Sindaco di Muggia con riferimento al territorio triestino, che hanno esigenze diverse da tenere presenti nell'ottica di un'Unione funzionale. Si ritiene pertanto che nell'articolato manchi completamente la previsione dei criteri della montanità e della territorialità utili a tenere in considerazione le peculiarità del territorio montano, un tanto risulta condiviso anche dall'UNCCEM. Effettua pertanto formale richiesta in tal senso, anticipando la trasmissione delle deliberazioni sull'argomento delle Giunte di tutti i Comuni interessati.

Il Sindaco del **Comune di Ragogna** premette di provenire da un territorio in cui già da diverso tempo si sperimenta una partecipazione a forme di Unione. Dichiara di condividere le osservazioni formulate dal Comune di Artegna e in particolare ribadisce:

- assoluta necessità di un direttore o comunque di una figura amministrativa stabile in capo all'Unione, al fine di garantire continuità all'attività del nuovo ente locale;

-collegato all'osservazione precedente è il fatto che, poiché la presidenza dell'Unione spetterà ad un sindaco che già si troverà a gestire il proprio ente locale, egli non potrà garantire un impegno a tempo pieno all'Unione. Inoltre è presumibile ritenere che la presidenza verrà attribuita ad un comune grande, atteso che l'indennità di carica prevista per gli amministratori dei piccoli comuni non coprirà nemmeno le spese vive per garantire anche il nuovo impegno;

- si ritiene che il profilo dell'obbligatorietà debba necessariamente essere previsto individuando all'uopo la formula più adatta, quindi sia con lo strumento dei trasferimenti finanziari che attraverso un altro genere di strumenti perché si reputa che la partecipazione all'unione non possa essere lasciata alla discrezionalità dei singoli enti;

-per quanto concerne le modalità di voto previste, si invita a fare una riflessione più approfondita in quanto è vero che il voto ponderale prevede della garanzie in relazione alla dimensione dei comuni; tuttavia può presentare anche degli aspetti critici come può accadere nei casi in cui, ad esempio, due comuni da soli assommano i voti sufficienti ad imporre le proprie decisioni su tutti gli altri enti dell'unione.

-si sottolinea che il coinvolgimento dei consigli comunali nelle decisioni che spettano all'Unione risulta positivo poiché determina la partecipazione delle minoranze dei vari enti locali ma può portare ad un incremento delle sedute dei consigli stessi e quindi a maggiori spese oltre a complicare l'attività procedimentale.

Infine sottolinea un aspetto di ordine generale in quanto ciò che viene previsto dalla riforma, apparentemente può sembrare semplice mentre, in realtà, comporterà difficoltà rilevanti nella fase di attuazione anche perché la riforma si proietterà nei prossimi decenni. Personalmente consiglierebbe una fase di sperimentazione che veda coinvolte solo alcune Unioni volontarie.

Il coordinatore **Honsell** con riferimento alle modalità di voto, propone come modello quello adottato anche nell'Unione europea in cui vi è la coesistenza sia del voto ponderale che della modalità "uno Stato uno voto".

**L'Assessore** replica che nella legge è previsto che lo Statuto dell'Unione possa disciplinare le modalità di voto dell'Unione stessa e che, quindi, la disciplina prevista dalla legge risulta cedevole rispetto alla disciplina statutaria.

Il Sindaco del **Comune di Maniago** rifacendosi all'esperienza dello statuto dell'unione delle Valli delle dolomiti friulane, ricorda che già si prevedeva in alcuni casi, la doppia votazione (ponderale e capitaria) e venivano tenuti in conto, nel calcolo del peso, sia l'elemento della popolazione che quello del territorio. In ogni caso, ritiene che la previsione di un voto per i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti costituisca già una garanzia che potrà esser rafforzata con la previsione in alcuni casi, del voto capitario.

Stante che l'unione di comuni comprende un'area piuttosto vasta, particolarmente nelle zone montane, per ragioni organizzative vi è l'esigenza di subarticolare le funzioni nelle diverse zone. Riguardo a quanto stabilito dall'articolo 17, ritiene che ci debba essere una maggiore specificazione riguardo alla possibilità che vi siano più figure responsabili nell'ambito di una funzione, poiché nell'esperienza attuale della propria realtà associativa, alcune funzioni non vengono svolte in unione, come ad esempio quelle relative a ragioneria e tributi, perché esse dovrebbero far capo ad un unico responsabile e quindi il settore diventerebbe estremamente ampio e gravoso.

Con riferimento alla soppressione delle Comunità montane, e in particolare al piano di subentro, esprime la propria preoccupazione per le tempistiche previste e chiede se siano stati individuati i criteri per la ripartizione degli asset del patrimonio delle Comunità montane che non si trasformeranno tout court in Unioni e quindi non coincideranno quanto a enti componenti.

Chiede come verrà modificata la composizione del Consiglio delle autonomie locali a seguito di questa riforma. Infine riguardo alle forme associative previste dalla legge regionale 1/2006 e che dovrebbero avere termine il 31/7/2015, chiede se fino a tale data, permarranno i finanziamenti previsti.

L'Assessore **Panontin** replica che la formulazione dell'articolo 17 sia abbastanza aperta per ricomprendere anche la fattispecie indicata dal Sindaco. Però se viene richiesto, sarà possibile rimodulare il testo normativo.

Per quanto riguarda il voto, si riporta a quanto precedentemente affermato.

Con riferimento alla composizione del CAL, comunica che nel testo precedente era già presente una nuova disciplina dell'organismo, che però si è ritenuto di stralciare al fine di predisporre un autonomo disegno di legge che rispecchi quanto verrà disciplinato con la riforma degli enti locali oggi all'esame della commissione.

Riguardo al finanziamento delle forme associative si è già dato un chiaro segnale in sede di assestamento riguardo ai finanziamenti e , per quanto riguarda la fase intermedia, la materia verrà disciplinata in sede di legge finanziaria e si ritiene che potranno esserci i relativi finanziamenti.

Il Sindaco del **Comune di Maniago** chiede che il testo dell'articolo 17 venga riformulato nel senso richiesto.

Il Sindaco del **Comune di Monfalcone** esprime apprezzamento per il nuovo testo che risulta migliore rispetto al precedente. Esprime tuttavia la propria perplessità riguardo alla possibilità per i Comuni capoluogo con popolazione superiore ai 30.000 abitanti di non aderire alle unioni in quanto questo avrebbe ripercussioni negative sul territorio circostante, in particolare in quello goriziano poiché, se le unioni generalmente fanno riferimento ad un comune capofila, qualora il comune di Gorizia non intendesse aderire, vi è la seria difficoltà a che gli altri comuni possano costituire un'Unione efficace in quanto tutti enti di piccole dimensioni.

Il Vice Presidente della **Provincia di Pordenone** chiede chiarimenti in ordine al destino delle società partecipate dalle Province in quanto nulla viene esplicitato al riguardo nel disegno di legge.

**L'Assessore Panontin** afferma che ciò che non è previsto mantiene l'attuale regime giuridico e comunque lascia la parola alla dottoressa Manca per una risposta di tipo tecnico.

La dottoressa **Manca** informa che, tranne il caso in cui la funzione passi alla Regione o ai Comuni, nel qual caso la partecipata segue la funzione, la situazione attuale rimane immutata.

Il Sindaco del **Comune di Montebelluna** riscontra positivamente i passi in avanti compiuti dal disegno di legge in esame rispetto al testo precedente. Ritiene comunque che ci siano alcuni aspetti che necessitano di una maggiore chiarezza ed approfondimento riguardo in particolare all'elenco delle funzioni ed al loro trasferimento. Con riferimento all'art. 24, comma 2, chiede un chiarimento in merito a quelle funzioni che attualmente rimangono alle province ma che, dopo la soppressione di tali enti non si sa ancora a chi verranno assegnate (presso la Regione o presso le unioni?). Tale aspetto è infatti funzionale a determinare le dimensioni delle Unioni.

Riguardo poi alla governance dell'Unione, si associa a quanto già osservato negli interventi precedenti, con particolare riguardo alla previsione della figura del direttore, ricordando che già la legge istitutiva delle Comunità montane prevedeva un direttore che poteva assumere anche le funzioni di segretario, e non viceversa. Sottolinea peraltro la necessità di un approfondimento circa la possibilità di reperire tale figura all'interno del Comparto Unico, non gravando il bilancio dell'Unione della relativa spesa.

Infine ribadisce la necessità di prevedere l'obbligatorietà di adesione all'Unione ricordando che tutte le precedenti riforme sono fallite proprio quando non era previsto questo vincolo. Ricorda pertanto che la Regione ha competenza legislativa primaria e pertanto è bene che essa venga esercitata riguardo alle peculiarità della nostra

realtà territoriale e non limitandosi al recepimento della normativa statale. Sottolinea l'importanza di approfondire anche lo strumento concernente i trasferimenti finanziari quale leva all'unione, prendendo in considerazione anche eventuali controindicazioni all'utilizzo di tale leva.

L'Assessore **Panontin** replicando alle ulteriori osservazioni sottolinea come la previsione relativa alla obbligatorietà delle unioni sia di buon auspicio per la sensibilità che dimostrano gli enti locali, ma sarebbe apparsa coercitiva se proveniente direttamente dalla Giunta regionale. Assicura che vi sarà un approfondimento dal punto di vista giuridico sul punto ma che, comunque, si cercheranno tutti i mezzi più efficaci per poter comunque raggiungere l'obiettivo che la riforma si prefigge. Riguardo alla previsione della figura necessaria di un direttore, ricorda che, nella stesura precedente questa era espressamente prevista e che tuttavia, a seguito di diffuse critiche, si è ritenuto di stralciare tale previsione dall'attuale disegno di legge. Qualora però venisse espressamente formulata una richiesta in tal senso vi è la disponibilità a ripristinare tale figura.

Con riferimento alle risorse necessarie alla riforma e in particolare alle risorse proprie di cui dovrà dotarsi l'unione, sottolinea che tali problematiche riceveranno una adeguata risposta nel disegno di legge di riforma della finanza locale attualmente in fase di predisposizione.

Il coordinatore **Honsell** ribadisce le considerazioni già espresse in ordine alla necessaria flessibilità delle norme, prevedendo anche una maggiore autonomia su alcuni istituti quali le modalità di voto e l'istituzione della figura del direttore. Raccomanda inoltre una particolare attenzione ai trasferimenti delle funzioni con la previsione di tempi che siano congrui e con una visione dinamica delle cose.

Il sindaco del **Comune di Pordenone**, Claudio Pedrotti interviene ponendo l'attenzione su due particolari aspetti della riforma. Il superamento delle province avverrà trasferendo parte delle loro competenze alle Unioni di comuni e sarebbe auspicabile che, nel disegnare i contorni di queste nuove realtà amministrative, si tenesse conto anche dell'attuale suddivisione del territorio regionale in Ambiti distrettuali (socio-sanitari). Inoltre, proprio per favorire l'armonizzazione tra le nuove realtà territoriali e gli Ambiti distrettuali, sarebbe opportuno superare le disomogeneità organizzative interne a questi ultimi, prevedendo per tutti un modello gestionale e organizzativo il più possibile omogeneo.

Pedrotti chiede poi all'Assessore se la Giunta abbia previsto di destinare al finanziamento delle nuove realtà territoriali adeguate risorse economiche. Infatti, soprattutto nel primo periodo, lo sforzo organizzativo degli enti locali per la creazione e la gestione delle unioni sarà particolarmente impegnativo.

**Panontin** risponde che vi è consapevolezza della necessità che l'assetto istituzionale delineato dal DDL sia coerente con quanto previsto dalla riforma sanitaria. Per quanto riguarda i finanziamenti, l'assessore assicura che l'amministrazione ha già provveduto ad accantonare nell'ambito della manovra di assestamento, risorse straordinarie da destinare all'attuazione della riforma, particolarmente nella sua fase iniziale.

L'Assessore della **Provincia di Trieste** Mariella Magistri De Francesco chiede di conoscere quali siano i tempi previsti per la cessione delle funzioni provinciali, è sottolinea la necessità che essi siano adeguati, affinché non si verifichino interruzioni nell'erogazione dei servizi al cittadino. Evidenzia che spesso il personale impegnato presso le province svolga simultaneamente più mansioni, rendendo difficile determinare quale tra queste venga esercitata in maniera prevalente. Questa situazione potrà generare difficoltà nel momento del trasferimento del personale dalle Province alle Unioni e alla Regione. E' importante che l'Amministrazione regionale chiarisca come intende superare queste ed altre problematiche, incluse quelle relative alla gestione delle partecipate, in cui a volte, la Provincia è semplicemente detentrica di partecipazioni azionarie.

**Panontin** assicura che la Giunta regionale è consapevole delle difficoltà che dovranno essere affrontate per rendere pienamente operativo l'impianto descritto nella riforma. Proprio per poter superare le criticità dovute al trasferimento delle funzioni provinciali agli altri enti è stato stabilito che il passaggio delle competenze avverrà in maniera graduale entro il 1 gennaio 2016. Nel caso ci si rendesse conto che il trasferimento di tutte le funzioni non potrà essere completato entro questa data, si potrà prevedere un eventuale differimento.

Non essendoci ulteriori interventi, il coordinatore **Honsell** conclude affermando che qualora l'assessore Panontin recepisca le osservazioni emerse nel corso del dibattito, l'orientamento della Commissione risulterà favorevole. Ritiene di non convocare nuovamente la Commissione con ciò rinviando alla seduta del Consiglio delle autonomie locali per l'espressione dell'intesa in esito ai riscontri che saranno forniti dall'Assessore Panontin.

La Commissione concorda.

La riunione ha termine alle ore 16.10

Il Funzionario verbalizzante

Il Coordinatore



## **Enti locali, tre ragioni per dire NO e tre proposte per dire SI.**

Sinteticamente, perché tante parole non servono:

### **1) primo NO – FILOSOFIA**

ogni organizzazione istituzionale ha bisogno di una filosofia di fondo. La riforma della sanità parte dal presupposto che il territorio è la soluzione dei problemi. Quella degli enti locali parte dal presupposto opposto che il territorio è il problema. Non possono essere conciliabili. Nel primo caso il potere viene trasferito dalla regione al territorio (come è giusto che sia), nel secondo caso il territorio viene svuotato a favore della Regione, che continua a non fare il suo mestiere.

**Per dire SI**, bisogna che si assuma la filosofia della riforma sanitaria, svuotando la Regione di tutte le competenze amministrative e trasferendole negli organismi di area vasta, che diventano attori amministrativi efficienti ed efficaci, secondo il principio di adeguatezza e sussidiarietà, ovvero di vicinanza al cittadino, secondo lo schema

- REGIONE – MODELLO DI SVILUPPO
- AREA VASTA – TERRITORIO
- COMUNE – CITTADINO

### **2) Secondo NO – FUNZIONAMENTO**

La elezione del presidente indiretta da parte dei Sindaci rischia di riportarci indietro di 30 anni, cambiano i sindaci, cambiano le maggioranze. In pratica c'è un burattino senza autonomia: si crea quello che viene chiamato "l'equilibrio di Nash" ovvero il minimo comune denominatore, ovvero l'equilibrio al ribasso.

Gli ambiti, ancorchè decisi dalla Giunta regionale o dai Sindaci o dalla sorte (cosa del tutto irrilevante), rischiano di creare confusione con quelli della riforma sanitaria, creando una condizione di anarchia istituzionale che porta al proliferare di tavoli di confronto e quindi alla paralisi.

Il funzionamento di un sistema non può essere portato al tempo che verrà.

**Per dire SI**, una riforma istituzionale funziona anche senza la volontà dei protagonisti, altrimenti è un atto di fede. Gli ambiti devono essere quelli della riforma sanitaria. Il Presidente va piombato con decreto della Giunta Regionale dopo che i Sindaci l'hanno votato, in modo che abbia una sua autonomia e continuità. Così il sistema funziona da domani.

**3) Terzo NO – DIRITTO**

Le Province esistono, e in Italia si sta ormai procedendo verso il loro mantenimento come enti di secondo grado. La riforma dello Statuto del FVG non è ancora passata, quindi ogni azione che non tenga conto della presenza delle Province diventa anticostituzionale. Del resto non credo che la Regione FVG andrebbe contro l'andamento nazionale.

**Per dire SI**, il problema esiste e allo stato attuale è insormontabile. Una scaletta seria e condivisa potrebbe essere la seguente, anche tenendo conto dei punti 1 e 2 che prima ho precisato:

- trasformazione delle Province in enti di secondo grado
- riorganizzazione delle stesse secondo gli ambiti della riforma sanitaria
- svuotamento della Regione delle funzioni amministrative e trasferimento delle stesse alle Province e ai Comuni
- eventuale cambio di nome e di rango costituzionale a seguito della riforma costituzionale e dello Statuto del FVG

Enrico Gherghetta

Gorizia, 1 ottobre 2014



**COMUNE DI ARTEGNA**  
Medaglia d'oro al merito civile

Piazza Marnico, 21  
33011 - ARTEGNA (UD)

tel. 0432 977811  
fax 0432 977895  
[info@com-artegna.regione.fvg.it](mailto:info@com-artegna.regione.fvg.it)  
PEC: [comune.artegna@certgov.fvg.it](mailto:comune.artegna@certgov.fvg.it)  
[www.comune.artegna.ud.it](http://www.comune.artegna.ud.it)  
C.F. 82000370302  
P.IVA 01071420309

Gemellato con :



Breitenbach (CH)

Artegna, 01.10.2014

### Osservazioni al DDLR

## “Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazioni di funzioni amministrative”

Si presentano le seguenti osservazioni al testo del DDLR

### 1. CRITICITA'

#### 1.1 Art. 5 Modalità di adesione alle Unioni territoriali Intercomunali – commi 1. e 2.

La mancata obbligatorietà dell'adesione alle Unioni di Comuni montani oltre i 3.000 abitanti e di 5.000 abitanti per gli altri si ritiene essere una carenza fondamentale che mina alle fondamenta la funzionalità del riordino.

Motivazioni :

- a) E' impensabile fare politiche di sviluppo o di gestione di servizi di un territorio senza la diretta partecipazione di tutti i Comuni che lo formano.
- b) I Comuni più grandi sono un punto di riferimento per i Comuni più piccoli, svolgendo già diversi di loro funzioni delegate quali : SUAP, espropri, ufficio tecnico, personale, ect.
- c) I Comuni più grandi dispongono di personale più qualificato e con organici ben dimensionati.
- d) la non piena fruizione dei trasferimenti regionali per chi non aderisce è termine del tutto vago ed indefinito, senza certezze sul grado di incisività della penalizzazione che potrebbe quindi essere alla fine anche di entità irrilevante.

**Proposta :**

- a) Qualora fosse possibile e/o permessa dalla normativa nazionale in vigore (in particolare la legge Delrio n.56 del 7 aprile 2014) si propone di rendere obbligatoria l'adesione di tutti i Comuni ad eccezione dei Comuni sopra i 30.000 abitanti. Si sottolinea che in diversi commi la legge sopra richiamata si esprime testualmente con le parole “ *in mancanza di diversa normativa regionale...* “ , quindi sembrano esserci spazi per decisioni autonome regionali, e che il divieto di obbligatorietà per i Comuni sopra i 5.000 abitanti non è esplicitato chiaramente in alcun passaggio. Quindi si ritiene che ci siano spazi tecnici-giuridici per sostenere l'obbligatorietà dell'adesione alle Unioni anche per i Comuni sopra i 5.000 abitanti.
- b) In alternativa a quanto sopra, qualora fosse impossibile per norma fissare l'obbligatorietà dell'adesione alle Unioni anche per i Comuni sopra i 5.000 abitanti, si ritiene opportuno indicare nel DDLR la percentuale di trattenimento dei trasferimenti regionali ai Comuni che non aderiscono alle Unioni, che deve essere di livello significativo; indicativamente del 25 -30%.

#### 1.2 Art. 10 Organi dell'Unione

Non è prevista la figura del Direttore che invece si ritiene indispensabile per le seguenti ragioni.

- a) In linea generale le passate governance di enti locali strutturate come suggerisce questo DDLR in questione, esempio le Comunità Montane, hanno dimostrato notevoli carenze , se non addirittura un fallimento, per la mancanza di una direzione a tempo pieno dell'ente.

- b) Assemblea dei Sindaci, eventuale CdA dei Sindaci, Presidente un Sindaco, prefigurano un governance part time delle Unioni (e volontaristica vista la mancanza di indennità) che impedirà il suo sviluppo e lo svolgimento dei compiti impegnativi che le attenderà. Non si è mai vista un'azienda governata con il volontariato e con il part time.
- c) Non si ritiene inoltre che la figura di Direttore possa essere coperta dal Segretario, figura non preparata e non adatta a ruoli di direzione ed impostazione.

**Proposta:** Prevedere obbligatoriamente la figura del Direttore.

### 1.3 Art. 20 Funzioni comunali esercitate dall'Unione – comma 1.a)

Il DDLR indica testualmente che l'Unione esercita : *“ organizzazione generale dell'amministrazione, coordinamento della gestione finanziaria e contabile e controllo (del Comune) “* tutti significativi compiti affidati ora al Sindaco ed alla Giunta. Ciò significherebbe che l'Unione interverrebbe direttamente sulla gestione del Comune, concetto che assolutamente non si ritiene possibile.

Indipendentemente da eventuali passaggi della legge Delrio sul tema, non è possibile accettare il testo del DDLR perché di fatto destituisce Sindaci ed Assessori.

**Proposta:**

- a) Cassare il comma 1.a)
- b) In alternativa, nell'impossibilità di cassare il comma in questione, si propone la frase : *“ supportare, a richiesta del Comune, l'organizzazione generale dell'amministrazione, il coordinamento della gestione finanziaria e contabile e controllo “*

### 1.4 Risorse finanziarie dell'Unione

Non c'è alcun riferimento con quali risorse finanziarie vivrà l'Unione, né con quali trasferimenti regionali.

**Proposta:**

- a) Il DDLR deve contenere uno specifico articolo che indichi in dettaglio la provenienza delle risorse finanziarie delle Unioni o almeno, in alternativa, che esprima i concetti di fondo, rimandando ad una successiva, ma prossima e nei tempi rispetto la nascita delle Unioni, riforma del sistema della finanza locale regionale.  
Tra i trasferimenti regionali vanno compresi i trasferimenti annuali in conto capitale in una logica di autonomia decisionale dell'Unione sul fronte della spesa (autonoma individuazione delle opere sovra comunali che ritiene necessarie)

## 2. ALTRE OSSERVAZIONI

### 2.1 Art. 3 Piano di riordino territoriale

Il fatto che sia la Giunta Regionale con suo atto ad individuare le dimensioni delle Unioni Territoriali Intercomunali dopo l'approvazione della legge di riordino non consente una compiuta analisi del testo della legge ed esclude dalla decisione sia gli enti locali che il Consiglio Regionale.

**Proposta:** Si ritiene che sarebbe preferibile, per chiarezza generale, che gli ambiti fossero definiti dalla Legge di riordino.

### 2.2 Art.11 Assemblea dell'Unione – comma 8

E' previsto che l'Assemblea dell'Unione deliberi sugli atti più importanti dopo il parere dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti alle Unioni da emettere entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

Si è d'accordo, ma tuttavia con tale situazione si prefigurano seri problemi della tempistica delle approvazioni in quanto molte scadenze istituzionali (esempio: i bilanci) sono le stesse per tutti gli enti pubblici. Va da sé che ci sarà un ingolfamento di attività, considerando anche che il numero delle convocazioni annuali dei Consigli Comunali nei Comuni medio-piccoli è molto limitato ed è concentrato in prossimità di dette scadenze istituzionali.

**Proposta:** per le Unioni va definito un calendario specifico per l'approvazione degli atti fondamentali di gestione in congruo anticipo alle scadenze dei Comuni.

### **2.3 Art. 20 Funzioni comunali esercitate dall'Unione - comma 1.f)**

Si prevede che l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale sia esercitata dall'Unione.

Si ritiene invece che, essendo circoscritto all'ambito comunale, l'esercizio di tale funzione resti in capo al Comune.

**Proposta:** Cassare il comma 1.f)

### **2.4 Art. 30 Piano di successione e subentro**

E' previsto che i Commissari Straordinari delle Comunità Montane trasmettano all'Assessore regionale competente il piano di successione comprendente anche i trasferimenti agli enti successori di risorse, crediti/debiti, assetti organizzativi, personale, ect. Entro il 30 aprile 2015.

Si fa notare che la data di cui sopra sembra non essere coordinata con l'approvazione del piano di riordino territoriale di cui all'art. 3, che presumibilmente avverrà dopo 90 giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Non si comprende come le Comunità Montana possano trasferire quanto sopra agli enti successori se questi non sono ancora stati definiti.

**Proposta:** Sostituire la data del 15 aprile con un termine dalla data di approvazione del piano di riordino territoriale (30 gg)

### **2.5 Servizi e sviluppo territoriale**

Dalla lettura complessiva del DDLR si percepisce che l'Unione è chiamata a dare servizi più che a promuovere sviluppo del proprio territorio e quindi nel DDLR medesimo manca un forte passaggio su questo tema, almeno come concetto proiettato nel prossimo futuro

E' tuttavia comprensibile e condivisibile che una riforma si attui a gradi e che quindi le Unioni dovranno consolidare i servizi prima di prendersi cura dello sviluppo territoriale.



Il Sindaco  
Aldo Daici

**DDL: “Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”.**

**TITOLO I – FINALITA' E PRINCIPI**

**CAPO I – Disposizioni generali**

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Principi)

**TITOLO II – PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI**

**CAPO I – Piano di riordino territoriale**

Art. 3 (Piano di riordino territoriale)

**CAPO II – Costituzione delle Unioni territoriali intercomunali**

Art. 4 (Unioni territoriali intercomunali)

Art. 5 (Modalità di adesione alle Unioni territoriali intercomunali)

Art. 6 (Disposizioni per la costituzione delle Unioni)

**CAPO III – Programma annuale delle fusioni di Comuni**

Art. 7 (Programma annuale delle fusioni di Comuni)

**TITOLO III – ORDINAMENTO DELLE UNIONI**

**CAPO I – Autonomia normativa**

Art. 8 (Statuti)

Art. 9 (Regolamenti)

**CAPO II – Organi istituzionali**

Art. 10 (Organi dell'Unione)

Art. 11 (Assemblea)

Art. 12 (Presidente)

Art. 13 (Organo di revisione)

**CAPO III – Disposizioni sulla programmazione e sull'organizzazione dell'Unione**

Art. 14 (Piano dell'Unione)

Art. 15 (Direttore)

Art. 16 (Organizzazione degli uffici e dei servizi)

Art. 17 (Articolazioni territoriali)

**TITOLO IV – ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE**

**CAPO I – Funzioni dell'Unione**

Art. 18 (Funzioni dell'Unione)

Art. 19 (Altre disposizioni in materia di funzioni)

**CAPO II – Esercizio associato di funzioni comunali mediante l'Unione**

Art. 20 (Funzioni comunali esercitate dall'Unione)

Art. 21 (Funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione)

Art. 22 (Delega di funzioni comunali all'Unione)

Art. 23 (Funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione)

**CAPO III – Trasferimento o delega di funzioni provinciali**

Art. 24 (Funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali)

Art. 25 (Trasferimento o delega di funzioni regionali ai Comuni)

## **CAPO IV – Procedura di ricognizione e dismissione di funzioni provinciali**

*Art. 26 (Atto di ricognizione)*

*Art. 27 (Piano di dismissione)*

## **TITOLO V - SUPERAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE**

### **CAPO I – Superamento delle Comunità montane**

*Art. 28 (Suppressione delle Comunità montane)*

*Art. 29 (Procedura di ricognizione)*

*Art. 30 (Piano di successione e subentro)*

*Art. 31 (Trasformazione delle Comunità montane in Unioni)*

### **CAPO II – Superamento di altre forme collaborative**

*Art. 32 (Scioglimento di forme collaborative)*

## **TITOLO VI – PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO AGLI ENTI LOCALI**

### **CAPO I – Principi della riforma della finanza locale e supporto finanziario regionale agli enti locali**

*Art. 33 (Riforma della finanza locale)*

*Art. 34 (Supporto finanziario regionale agli enti locali)*

## **TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **CAPO I – Norme transitorie**

*Art. 35 (Trasferimento di personale all'Unione)*

### **CAPO II – Norme finali**

*Art. 36 (Indice demografico)*

*Art. 37 (Potere sostitutivo)*

*Art. 38 (Strade provinciali)*

*Art. 39 (Adeguamento dei distretti sanitari e degli ambiti distrettuali)*

*Art. 40 (Abrogazioni)*

*Art. 41 (Reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36, e 40 della legge regionale 33/2002)*

*Art. 42 (Norme finanziarie)*

**TITOLO I**  
FINALITA' E PRINCIPI

**CAPO I**  
Disposizioni generali

**Art. 1**  
*(Oggetto e finalità)*

**1.** La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello statuto speciale di autonomia, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, anche di natura non legislativa, attua il processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione – autonomie locali e l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

**Art. 2**  
*(Principi)*

**1.** La riorganizzazione delle forme associative tra i Comuni e la distribuzione delle funzioni amministrative, in attuazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, nel rispetto del principio della concertazione e della leale collaborazione, si realizza attraverso:

- a) la razionale allocazione delle funzioni all'ente idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unicità, semplificazione istituzionale, gradualità temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di governo;
- b) l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettività, nonché la sostenibilità della spesa;
- c) l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali delle amministrazioni interessate, al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni ad esse attribuite.

**TITOLO II**  
PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E  
PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

**CAPO I**  
Piano di riordino territoriale



### **Art. 3**

*(Piano di riordino territoriale)*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, adotta la proposta del Piano di riordino territoriale che include tutti i Comuni della Regione e individua le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali (Unioni) di cui all'articolo 4.
2. La proposta di Piano è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) contiguità territoriale dei Comuni in esse ricompresi;
  - b) rispetto del limite demografico minimo per ciascuna Unione pari a 40.000 abitanti ovvero pari a 30.000 abitanti qualora comprenda Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
  - c) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, sociali, culturali e infrastrutturali;
  - d) compatibilità con il territorio delle Aziende per l'assistenza sanitaria;
  - e) integrazione istituzionale.
3. Entro trenta giorni, dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1:
  - a) i Comuni di ciascuna istituenda Unione il cui territorio sia confinante con quello di altra Unione e quelli con essi confinanti possono chiedere l'inclusione in un'Unione contermine;
  - b) i Comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 5, comma 1, che non intendono aderire ad alcuna Unione ne danno comunicazione alla Regione;
4. Le determinazioni di cui al comma 3 sono assunte dai consigli comunali con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta.
5. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale, acquisite le richieste e le comunicazioni dei Comuni e valutata la conformità delle stesse ai criteri di cui al comma 2 temperati con le condizioni di cui all'articolo 5, approva il piano di riordino territoriale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali, l'elenco dei Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione e la decorrenza della sua efficacia.

## **CAPO II**

Costituzione delle Unioni territoriali intercomunali

### **Art. 4**

*(Unioni territoriali intercomunali)*

1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.
2. L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla presente legge e ad essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

## **Art. 5**

(Modalità di adesione alle Unioni territoriali intercomunali)

1. L'adesione ad un'Unione è obbligatoria per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane.
2. L'adesione ad un'Unione da parte dei Comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 abitanti, ovvero a 3.001 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, e i 30.000 abitanti, costituisce condizione per la piena fruizione del supporto finanziario regionale agli enti locali previsto dall'articolo 34.
3. L'adesione ad un'Unione da parte dei Comuni diversi da quelli di cui al comma 1 non è revocabile per dieci anni.
4. Ove alla scadenza del primo triennio dalla costituzione non sia comprovato, da parte dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti, il conseguimento di significativi risparmi di spesa e di livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria.
5. Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'Unione, compresa la spesa di personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre anni, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli Comuni partecipanti e pro quota dalla Comunità montana in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'Unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa.
6. Qualora i risparmi di spesa di cui al comma 3 vengano conseguiti nel primo triennio di esercizio delle Unioni, la Regione può riconoscere alle stesse incentivi annuali corrispondenti al risparmio conseguito per ciascun anno.
7. La legge regionale di riforma della finanza locale definisce le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5.

## **Art. 6**

(Disposizioni per la costituzione delle Unioni)

1. Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 3, comma 4 sono costituite entro l'1 agosto 2015.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.
3. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e convoca l'Assemblea di cui all'articolo 11 per l'elezione del Presidente dell'Unione.
4. Il Presidente dell'Unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell'Unione secondo le modalità previste dalla presente legge e dallo statuto.

5. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 è assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato.

### **CAPO III**

#### Programma annuale delle fusioni di Comuni

#### **Art. 7**

#### *(Programma annuale delle fusioni di Comuni)*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali e previo parere dei consigli comunali interessati, approva annualmente il programma delle fusioni di comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).
2. Il programma annuale delle fusioni di Comuni è redatto anche sulla base delle proposte provenienti da istituzioni e comitati espressione del territorio.
3. Ai fini dell'approvazione del programma annuale delle fusioni di Comuni da parte della giunta regionale ai sensi del comma 1, la Regione trasmette le proposte dei singoli progetti di fusione ai Comuni interessati per l'acquisizione del parere dei consigli comunali. I Comuni, contestualmente all'espressione del parere, possono richiedere l'applicazione della disciplina transitoria in materia di composizione del consiglio comunale ovvero, in alternativa, della giunta comunale prevista rispettivamente dal comma 2 bis e dal comma 2 ter dell'articolo 20 della legge regionale 5/2003.
4. Il parere è trasmesso all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto di fusione. Decorso inutilmente il termine previsto, la Giunta regionale approva in via definitiva il programma prescindendo dal parere.
5. I Comuni possono attivare sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai propri statuti e regolamenti. L'esito delle eventuali consultazioni popolari è unito al parere di cui al comma 3.
6. A seguito dell'approvazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale assume l'iniziativa legislativa volta alla fusione dei Comuni con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 5/2003.
7. In caso di fusione tra Comuni appartenenti a diverse Unioni, la legge-provvedimento di cui all'articolo 20 della legge regionale 5/2003 determina l'Unione cui accede il nuovo Comune risultante dalla fusione.
8. Per l'anno 2015 il programma annuale delle fusioni concerne i Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane. Le proposte dei singoli progetti di fusione sono trasmessi ai Comuni interessati per l'acquisizione del parere dei consigli comunali. Il termine di cui al comma 4 è ridotto a sessanta giorni. La Giunta regionale approva il piano annuale entro i successivi trenta giorni.

### **TITOLO III**

## ORDINAMENTO DELLE UNIONI

### CAPO I

#### Autonomia normativa

#### **Art. 8**

*(Statuti)*

1. Lo statuto dell'Unione individua in particolare:
  - a) la sede e la denominazione dell'ente, la disciplina della composizione e del funzionamento degli organi, le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna e i rapporti finanziari;
  - b) le modalità di recesso da parte dei Comuni diversi da quelli di cui all'articolo 5, comma 1;
  - c) le funzioni e i compiti amministrativi esercitati in attuazione degli articoli da 18 a 25.
2. Le modifiche allo statuto sono approvate dall'Assemblea dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per l'approvazione dello statuto del Comune.

#### **Art. 9**

*(Regolamenti)*

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di competenza delle Unioni e i rapporti con i Comuni sono disciplinati con regolamento dell'Unione, il quale può demandare la disciplina di specifici aspetti ad apposite convenzioni.
2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto.

### CAPO II

#### Organi istituzionali

#### **Art. 10**

*(Organi dell'Unione)*

1. Sono organi dell'Unione l'Assemblea, il Presidente e il Collegio dei revisori.
2. Lo statuto delle Unioni composte da almeno dieci Comuni può prevedere l'istituzione di un Ufficio di presidenza con funzioni esecutive e in tal caso ne determina le competenze.
3. L'Ufficio di presidenza, qualora istituito, svolge le funzioni non attribuite dallo statuto al Presidente e all'Assemblea.
4. L'Assemblea, il Presidente e l'Ufficio di presidenza, qualora istituito, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica ai quali non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

#### **Art. 11**

*(Assemblea)*

1. L'Assemblea, costituita da tutti i sindaci dei Comuni aderenti a ciascuna Unione, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.

2. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto, ciascun Sindaco esprime in assemblea il seguente numero di voti:
  - a) un voto per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
  - b) due voti per i comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
  - c) tre voti per i comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
  - d) sei voti per i comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
  - e) nove voti per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
3. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell'Assemblea, i sindaci possono delegare un assessore a rappresentarli.
4. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.
5. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessari per la validità delle sedute e il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.
6. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 5, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune con il maggior numero di abitanti della costituenda Unione.
7. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:
  - a) modifiche statutarie;
  - b) regolamenti;
  - c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
  - d) atti di programmazione e di pianificazione;
  - e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
  - f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
  - g) Piano dell'Unione;
  - h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca del Collegio dei revisori;
  - i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
  - j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
  - k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;
  - l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea.
8. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 7 sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

**9.** Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 7 sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 8 è ridotto a venti giorni.

**10.** Le deliberazioni di cui al comma 7 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente o dall'Ufficio di presidenza, qualora istituito, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

**11.** Lo statuto può prevedere la competenza dell'Assemblea in ordine all'adozione di altri atti. Qualora non sia previsto l'Ufficio di presidenza, l'Assemblea svolge le funzioni non attribuite al Presidente.

### **Art. 12**

*(Presidente)*

**1.** Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti. Sono eleggibili i Sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

**2.** Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione; nomina il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito; convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza; sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni.

**3.** Il Presidente dura in carica tre anni, qualora non diversamente previsto dallo statuto, e può essere sfiduciato dall'Assemblea, secondo le modalità dallo stesso disciplinate; in tal caso, sino all'insediamento del successore, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente

**4.** Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'Unione, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea, per effetto della cessazione della carica di sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il Presidente mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

**5.** Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, in caso di cessazione anticipata dalla carica, il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente sino alla nuova elezione.

**6.** Il Presidente può delegare al Vicepresidente, a singoli componenti dell'Assemblea o a singoli componenti dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, specifici ambiti di attività.

### **Art. 13**

*(Organo di revisione)*

**1.** L'organo di revisione contabile dell'Unione è costituito secondo le previsioni della vigente disciplina regionale in materia.

## **CAPO III**

Disposizioni sull'organizzazione e sul personale

## **Art. 14**

### *(Piano dell'Unione)*

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'Unione anche al fine dell'armonizzazione delle politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di relazioni tra unità produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socio-economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.
2. Il Piano dell'Unione ha durata triennale e include il contenuto del Piano generale di sviluppo di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131).
3. In sede di prima applicazione il Piano dell'Unione è approvato dall'Assemblea entro novanta giorni dalla data di insediamento.

## **Art. 15**

### *(Direttore)*

1. Lo statuto può prevedere che la gestione di ciascuna Unione sia affidata a un Direttore nominato dal Presidente.
2. Il Direttore è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Unione. Le funzioni del Direttore sono disciplinate dallo statuto e sono esercitate secondo le modalità previste con regolamento.
3. L'incarico di Direttore è conferito a un dirigente dell'Unione, ad altro dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, mediante l'attivazione della procedura di mobilità di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali) oppure a segretari comunali o provinciali, in servizio presso enti locali del territorio regionale, mediante l'attivazione della procedura di mobilità intercompartimentale.
4. Qualora non sia possibile conferire l'incarico con le modalità di cui al comma 3, lo stesso è conferito, in esito ad una procedura ad evidenza pubblica, con contratto di diritto privato a tempo determinato a soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, o attraverso attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.
5. All'incarico di Direttore si applica la disciplina dei contratti collettivi regionali di lavoro dell'area della dirigenza del comparto unico; l'incarico non può avere una durata superiore a quella del Presidente. Il Direttore continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del suo successore da effettuare entro sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente.

### **Art. 16**

*(Organizzazione degli uffici e dei servizi)*

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo statuto.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio di strumentalità rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'amministrazione.
3. L'organizzazione delle strutture e la gestione del personale sono volte al perseguimento di migliori livelli di efficienza, di efficacia e funzionalità, secondo principi di flessibilità e adattabilità in rapporto alle funzioni e ai compiti esercitati.

### **Art. 17**

*(Uffici territoriali)*

1. In relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio e all'ampiezza del territorio, lo statuto può prevedere una suddivisione degli uffici articolata territorialmente in distinte strutture operative, soggette alla pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione.
2. L'Unione disciplina con regolamento le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi articolati sul territorio. Nei territori di ciascuna Unione, classificati montani ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), gli uffici assumono la denominazione di Uffici di vallata.

## **TITOLO IV**

### **ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **CAPO I**

Funzioni esercitate dall'Unione

### **Art. 18**

*(Funzioni esercitate dall'Unione)*

1. L'Unione esercita:
  - a) le funzioni comunali di cui agli articoli 20 e 21;
  - b) le ulteriori funzioni volontariamente delegate all'Unione dai Comuni che ne fanno parte ovvero da altri enti pubblici;
  - c) le funzioni già attribuite alle Comunità montane;
  - d) le funzioni provinciali di cui all'articolo 24;
  - e) le funzioni regionali di cui all'articolo 25.



2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, all'Unione competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati.
3. I Comuni svolgono in forma associata, con le modalità di cui all'articolo 20, le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 e condividono, a tale fine, gli apparati tecnici ed informatici, le reti, le banche dati e i programmi informatici a loro disposizione.
4. Le Unioni possono stipulare, tra loro e con singoli Comuni che non aderiscono ad un'Unione, convenzioni ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), per la gestione coordinata di determinate funzioni e servizi ricadenti su aree vaste.

#### **Art. 19**

*(Altre disposizioni in materia di funzioni)*

1. Per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, protezione civile e polizia giudiziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 111, 112 e 113 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

### **CAPO II**

Esercizio associato di funzioni comunali

#### **Art. 20**

*(Funzioni comunali esercitate dall'Unione)*

1. A decorrere dall'1 agosto 2015, i Comuni esercitano in forma associata tramite l'Unione cui aderiscono, le funzioni comunali **nelle seguenti materie:**
  - a) **gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione, della gestione finanziaria e contabile e dell'attività di controllo;**
  - b) sistema locale dei servizi sociali;
  - c) edilizia scolastica e servizi scolastici;
  - d) polizia locale e polizia amministrativa locale;
  - e) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
  - f) servizi pubblici di interesse generale;
  - g) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
  - h) pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - i) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
  - j) raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
  - k) statistica.
2. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al comma 1 con le modalità e nei termini previsti dallo statuto.

#### **Art. 21**

*(Funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione)*

1. A decorrere dall'1 agosto 2015, i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
  - a) opere pubbliche;
  - b) procedure espropriative;
  - c) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza;
  - d) riscossione tributi;
  - e) pianificazione territoriale comunale;
  - f) energia
2. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al comma 1.

#### **Art. 22**

*(Delega di funzioni comunali all'Unione)*

1. I Comuni possono delegare all'Unione di appartenenza, per l'esercizio in forma associata, funzioni e servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dagli articoli 20 e 21.
2. Le attività, gli indirizzi organizzativi, i piani finanziari con i criteri di contribuzione da parte dei Comuni deleganti sono individuati previa intesa con l'Unione.

#### **Art. 23**

*(Funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione)*

1. Per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 110, lettere a), b) e d) della legge 56/2014.

### **CAPO III**

Trasferimento o delega di funzioni regionali e provinciali

#### **Art. 24**

*(Funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali)*

1. Il Presente articolo disciplina il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle Province ed elencate agli allegati A, B e C.
2. Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, continuano ad esercitare, sino al loro superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato A, nonché le ulteriori funzioni ad esse attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C.
3. Sono trasferite alla Regione, con decorrenza dall'1 gennaio 2016, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, già di competenza provinciale, ad eccezione di quelle di cui al punto 8, lett. b) del medesimo allegato B in materia di Centri per l'impiego di cui alla legge regionale 9 agosto 2005, n 18, (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) il cui trasferimento decorre dalla data di istituzione, con legge regionale, dell' Agenzia regionale per l'impiego.

4. Sono trasferite ai Comuni, con decorrenza dall'1 gennaio 2016, le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate dalle Unioni con le modalità di cui all'articolo 20, comma 2, e dai Comuni che non vi aderiscono.

#### **Art. 25**

*(Trasferimento o delega di funzioni regionali ai Comuni)*

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 2, con legge regionale sono individuate le funzioni regionali da trasferire ovvero delegare ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni ed ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione. Per tali finalità, la legge regionale interviene operando un riordino sistematico delle norme di settore interessate dagli interventi suddetti.
2. La legge regionale di cui al comma 1 fissa modalità e termini per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie e per la regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti connessi al trasferimento o alla delega delle funzioni.

### **CAPO IV**

Procedura di ricognizione e dismissione di funzioni provinciali

#### **Art. 26**

*(Atto di ricognizione)*

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le Province trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. L'atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi svolti dall'Ente, evidenzia la situazione patrimoniale e finanziaria, le attività e le passività, le risorse umane e strumentali, nonché i rapporti giuridici pendenti. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni, il dato, qualora non frazionabile, viene imputato per intero alla funzione cui si riferisce in prevalenza.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 37.

#### **Art. 27**

*(Piano di dismissione)*

1. Il piano di dismissione è il documento che individua, in relazione ad ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari.
2. La proposta di piano di dismissione è predisposta dalla Provincia ed è trasmessa all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali almeno sessanta giorni prima del termine previsto per il trasferimento delle funzioni ivi contemplate.
3. La proposta di piano di cui al comma 2 è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario;
  - b) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
  - c) per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il Presidente della Provincia e i rappresentanti degli enti destinatari delle funzioni provinciali per l'intesa sul piano di dismissione. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.
  5. Il piano di cui al comma 5 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
  6. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti dalla Provincia agli enti destinatari a decorrere dal trasferimento delle relative funzioni.
  7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 37.

## **TITOLO V**

### **SUPERAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE**

#### **CAPO I**

##### **Superamento delle Comunità montane**

#### **Art. 28**

##### *(Soppressione delle Comunità montane)*

1. Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dall'1 agosto 2015.
2. Le Unioni e i Comuni che non aderiscono ad alcuna unione succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi alle soppresse Comunità montane con le modalità di cui agli articoli 29 e 30.

#### **Art. 29**

##### *(Procedura di ricognizione)*

1. Entro il 28 febbraio 2015, i commissari straordinari delle Comunità montane trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi con evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria, delle attività e passività, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle Comunità stesse alla data del 31 dicembre 2014.

## **Art. 30**

*(Piano di successione e subentro)*

1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, i commissari straordinari trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali una proposta di piano per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e per il subentro degli enti successori alle Comunità montane.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene:
  - a) l'assetto organizzativo e logistico e la ripartizione del personale agli enti successori;
  - b) l'attribuzione agli enti destinatari dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;
  - c) il progetto di scissione che individua i beni, i crediti, i debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi da attribuire e il personale da trasferire agli enti successori formati dalla scissione dei territori compresi nelle Comunità montane.
3. Nell'attribuzione dei beni, dei crediti, dei debiti e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi, i commissari straordinari si attengono alle seguenti disposizioni:
  - a) i beni immobili sono attribuiti agli enti successori sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei Comuni ad essa appartenenti compresi nelle sopprimende Comunità montane;
  - b) i beni mobili sono attribuiti agli enti successori nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente oppure, ove tale utilizzo prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei Comuni ad essa appartenenti compresi nelle sopprimende Comunità montane;
  - c) ai sensi dell'articolo 1298 del codice civile, i debiti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei Comuni ad essa appartenenti compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano stati contratti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori e ferma restando la responsabilità solidale verso il creditore ai sensi del codice civile;
  - d) i crediti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei Comuni ad essa appartenenti compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;
  - e) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere a) e b) e da quelli di cui alle lettere c) e d), opera il criterio della divisione in proporzione al numero di abitanti dei Comuni ad essa appartenenti compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;
  - f) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere c), d) ed e) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati agli enti successori di appartenenza di detto territorio;
  - g) i rapporti giuridici non attribuibili ad un'unica Unione e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma sono assegnati all'Unione cui aderisce il maggior numero di Comuni che li gestisce, per conto delle altre Unioni, secondo le intese che con esse intervengano.

4. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il Commissario di ciascuna Comunità montana e i rappresentanti degli enti subentranti per l'intesa sul piano di successione e subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.
6. Il piano di cui al comma 5 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
7. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
8. Le Unioni territorialmente competenti prendono atto delle risultanze a consuntivo della gestione delle Comunità montane riferite all'esercizio precedente.
9. La disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle Comunità montane, si intende riferita agli enti che ad esse subentrano.
10. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 37.

#### **Art. 31**

*(Trasformazione delle Comunità montane in Unioni)*

1. Qualora il territorio della costituenda Unione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 3, comma 4 coincida con quello della Comunità montana, quest'ultima è trasformata in Unione; in tal caso l'articolo 30 non trova applicazione.
2. I Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 11 per l'approvazione dello statuto dell'Unione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, e per l'elezione del Presidente entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1, dal quale decorre la trasformazione della Comunità montana in Unione. Il sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti cura la pubblicazione dello statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## **CAPO II**

Superamento di altre forme collaborative

#### **Art. 32**

*(Scioglimento di forme collaborative)*

1. Entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1, i Comuni provvedono a sciogliere le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006, le unioni di Comuni istituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006 e le forme associative ad esse equiparate ai sensi

dell'articolo 46, comma 5 della medesima legge, che non si sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. Entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1, i Comuni facenti parte di unioni di Comuni istituite ai sensi dell'articolo 23 della legge 1/2006, interessati al percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la fusione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003.
3. L'iniziativa è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale entro 15 giorni dall'approvazione per la verifica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge regionale 5/2003.
4. Le unioni di Comuni di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione e comunque dall'1 gennaio 2017.
5. Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con il territorio del Consorzio comunità collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in Unione entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1; i Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 11 per l'approvazione dello statuto dell'Unione.
6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione.
7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 37.

## **TITOLO VI**

### **PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI**

#### **CAPO I**

##### **Principi della riforma della finanza locale e supporto finanziario regionale agli enti locali**

#### **Art. 33**

##### ***(Riforma della finanza locale)***

1. Al fine di supportare il riordino del sistema Regione –Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, nonché per assicurare una funzionale gestione delle risorse pubbliche a favore dello sviluppo delle comunità locali e dei relativi territori, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge recanti la revisione della disciplina della finanza locale intesa come:
  - a) definizione di un nuovo e funzionale sistema delle fonti di entrata degli enti locali con particolare riferimento ai trasferimenti regionali;
  - b) coordinamento della finanza locale, costituito dalla disciplina concernente il patto di stabilità e il contenimento della spesa, la revisione economico-finanziaria, la disciplina relativa all'individuazione delle condizioni strutturali degli enti locali e la disciplina riguardante gli enti locali deficitari;
  - c) definizione delle regole e degli strumenti per il supporto regionale alla corretta programmazione e gestione dei conti pubblici;

- d) la disciplina delle indennità degli amministratori locali.
- 2.** La revisione di cui al comma 1 si ispira, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, ai seguenti principi e criteri generali:
- a) razionalizzazione e innovazione normativa per dare attuazione finanziaria al Sistema pubblico integrato Regione Autonomie locali di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
  - b) applicazione dei principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché del principio di trasparenza nella definizione di un sistema di acquisizione di risorse pubbliche da parte dell'ente locale;
  - c) valorizzazione, nella definizione del sistema di trasferimenti agli enti locali ispirato a criteri di federalismo e perequazione, degli enti gestori delle funzioni, con particolare riferimento alle Unioni disciplinate dalla presente legge;
  - d) previsione di strumenti e procedure di coordinamento che, in un'ottica di leale collaborazione, assicurino il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, dei principi di coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei bilanci, individuando anche sistemi premiali e sanzionatori;
  - e) valorizzazione del ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia di garante dell'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale.
- 3.** I disegni di legge di cui al comma 1 provvedono, inoltre, a integrare e coordinare le nuove disposizioni con quelle preesistenti e compatibili, nonché provvedono ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

#### **Art. 34**

##### *(Supporto finanziario regionale agli enti locali)*

- 1.** Il supporto finanziario della Regione è destinato, in modo prioritario, a favore dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e delle Unioni territoriali intercomunali, in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente e funzionale gestione di servizi e l'utilizzo di risorse pubbliche.
- 2.** Per le finalità di cui al comma 1 la Regione assegna annualmente, ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e alle Unioni territoriali intercomunali, risorse destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti e, fino al loro superamento, delle Province.
- 3.** Gli incentivi regionali a favore degli enti locali previsti dalle leggi di settore si intendono riferiti esclusivamente ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, alle Unioni territoriali intercomunali e, fino al loro superamento, alle Province.
- 4.** In attuazione della previsione di cui all'articolo 5, comma 2, i Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti non facenti parte di Unione territoriale intercomunale beneficiano delle risorse destinate annualmente al finanziamento dei bilanci dei Comuni ai sensi dell'articolo 9 del decreto



legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con una riduzione non inferiore al 30% rispetto all'importo quantificato secondo i criteri previsti dalla normativa finanziaria di riferimento.

**5.** Le modalità attuative delle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le decorrenze, sono definite dalla legge regionale di riforma della finanza locale, nonché dalle leggi finanziarie regionali.

## **TITOLO VII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **CAPO I**

##### **Norme transitorie**

#### **Art. 35**

*(Trasferimento di personale all'Unione)*

- 1.** In sede di prima applicazione, il personale dell'Unione è costituito da:
  - a) personale proveniente dai Comuni in essa ricompresi, in relazione alle funzioni comunali da essa esercitate;
  - b) personale delle Comunità montane secondo le previsioni del piano di successione e subentro di cui all'articolo 30.
- 2.** Il personale delle Comunità montane è trasferito alle Unioni di riferimento a decorrere dall'1 agosto 2015.
- 3.** Il personale dei Comuni e delle Province è progressivamente trasferito all'Unione di destinazione contestualmente alle decorrenze dell'esercizio delle funzioni trasferite.
- 4.** Il personale trasferito conserva il trattamento in godimento all'atto del trasferimento, con esclusione delle indennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti.

#### **CAPO II**

##### **Norme finali**

#### **Art. 36**

*(Indice demografico)*

- 1.** Ai fini della presente legge, la popolazione dei Comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

#### **Art. 37**

*(Potere sostitutivo)*

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 1/2006 e al principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione da parte degli enti locali di atti obbligatori, ai sensi della presente legge, nel termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, sentito l'ente inadempiente, assegna allo stesso mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a dieci giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.
2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.
3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione, fino a quando il commissario stesso non sia insediato.
4. Gli oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente.

#### **Art. 38**

*(Strade provinciali)*

1. Con riferimento al trasferimento ai Comuni e alla Regione della proprietà delle strade provinciali e delle funzioni ad esse concernenti, entro il 31 luglio 2015, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, a identificare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale.
2. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 27, comma 5, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sulle strade di cui al comma 1.

#### **Art. 39**

*(Adeguamento dei distretti sanitari e degli ambiti distrettuali)*

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, la Regione adegua la definizione del territorio di riferimento degli ambiti dei distretti sanitari di cui all'articolo 3 quater, comma 1, del decreto legislativo 502/1992 e all'articolo 21 della legge regionale 12/1994 e degli ambiti distrettuali di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006 in conformità al nuovo assetto territoriale derivante dall'applicazione della presente legge.

#### **Art. 40**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
  - a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5 bis e 5 ter, della legge regionale 1/2006;
  - b) la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani);

- c) i commi 2 e 17 dell'articolo 11 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).

**Art. 41**

*(Reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36, e 40 della legge regionale 33/2002)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'articolo 28, vigono nuovamente gli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 36 della legge regionale 33/2002.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, vigono nuovamente gli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002.

**Art. 42**

*(Norme finanziarie)*

- 1.

Spett. Signor Presidente del  
Consiglio delle Autonomie Locali  
Via Sabbadini,31  
Udine

**Oggetto:** “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con generalità n. 1727 del 22 settembre 2014.

Vista la bozza dello schema di disegno di legge regionale di cui all’oggetto.

Premesso che il Comune di Ragogna è socio del Consorzio della Comunità Collinare del Friuli Venezia Giulia, che detto Ente è stato fondato nell’anno 1967 proprio con gli obiettivi di svolgere in forma associata alcuni servizi e che quindi sperimenta da decenni i pro e contro di una partecipazione a forme di aggregazione. Alla luce di questa esperienza si evidenziano qui di seguito i punti che in prima analisi risultano alla scrivente sicuramente critici e a cui vanno date risposte e soluzioni e cioè:

1) la necessità di prevedere il concetto di “obbligatorietà di adesione” alle unioni anche da parte dei comuni con popolazione al di sopra della soglia dei 5000 abitanti od in subordine e solo se appurato che non sia legittimamente possibile farlo facendo leva su una consistente penalizzazione dei trasferimenti finanziari a quei comuni che non aderiranno alle unioni e quindi non lasciando agli stessi molta discrezionalità. Senza uno strumento che di fatto sancisca l’obbligatorietà di adesione di questi comuni, il sistema che la regione intende mettere in atto non potrà funzionare;

**\*Si chiede quindi una forma di obbligatorietà per i comuni sopra i 5.000 abitanti**

2) le problematiche derivanti dalle modalità di voto previste, risultando evidente che il voto ponderale potrà presentare aspetti critici per i comuni piccoli. Potrebbe accadere ad esempio che due/tre/quattro comuni (con maggiore popolazione) da soli assommano i voti sufficienti ad imporre le proprie decisioni su tutti gli altri enti dell’unione. E’ pertanto necessario rivedere il sistema di voto ponderale che penalizza di fatto i comuni di piccole dimensioni. Se l’intenzione è quella di lasciare che siano gli statuti dei nuovi enti a prevedere il peso da dare al voto dei comuni, la regione deve stabilire che per il voto sugli statuti dovrà valere esclusivamente e sempre 1 per ogni comune, anche per successive modifiche;

**\*Si chiede quindi una revisione del peso del voto secondo quanto delineato**

3) l’ assoluta necessità di prevedere la presenza di un direttore o comunque di una figura amministrativa stabile in capo all’Unione, al fine di garantire continuità all’attività del nuovo ente locale. Senza questa figura tutto ricadrà sulle spalle del Presidente che dovrà continuare anche a fare il Sindaco ed a cui si aggiungeranno le funzioni delle province assegnate ai comuni parecchie delle quali dovranno confluire nelle competenze dell’ unione ;

**\*Si chiede quindi di prevedere la figura del Direttore/Segretario**

4) in continuità con il punto precedente di ritenere fondamentale che al Sindaco che, oltre alla gestione del proprio ente, assumerà la carica di presidente dell’unione venga riconosciuta una indennità di carica equiparata almeno a quella del comune più grande dell’unione. Questo in ragione

del fatto che se ciò non fosse, potrebbero garantire un impegno a tempo pieno per riuscire a governare in modo pieno ed efficiente sia l'unione che il proprio comune solo i Sindaci dei comuni più grandi. E quindi va da se che solo i Sindaci dei comuni più grandi potrebbero fare di fatto i presidenti dell'unione. Ed inoltre vanno riconosciuti i rimborsi spese sostenute per l'ente.

**\*Si chiede quindi l'adeguamento degli emolumenti del Presidente come sopra indicato.**

5) L'istituzione, la composizione e le competenze dell'eventuale "ufficio di presidenza", che dovrebbe costituire una sorta di Giunta, sono demandate allo Statuto. Se la base territoriale delle nuove Unioni è 40.000 abitanti (quasi certamente almeno 10 comuni) risulta sensato prevedere fin da subito un organo esecutivo collegiale, rispetto al quale le nomine dei membri non dipendano solo dalla scelta del Presidente.

**\* Si chiede quindi di prevedere un organo esecutivo collegiale rispetto al quale le nomine dei membri non dipendano solo dal Presidente.**

6) Anche se non è prevista una rappresentanza delle minoranze in seno all'Assemblea, si riconosce l'importanza del coinvolgimento dei consigli comunali nelle decisioni che spettano all'Unione in quanto ciò determina la partecipazione tra l'altro dei gruppi di opposizione presenti nei vari enti locali. Va però sottolineato che la norma che prevede che tutti gli argomenti che verranno discussi in assemblea debbano preventivamente essere portati all'attenzione dei consigli comunali dei vari comuni, porterebbe comporta un sicuro incremento delle sedute dei consigli stessi e quindi maggiori spese, oltre che un rallentamento dell'attività procedimentale dell'unione.

**\*Si chiede di organizzare altrimenti i rapporti tra i consigli e l'assemblea per evitare quanto sopra evidenziato**

7) Si ritiene importante che vengano maggiormente esplicitati gli argomenti inerenti alle varie funzioni in capo all'unione: es. gestione economico/finanziaria (chi fa il bilancio e come); Polizia Municipale (con un unico ufficio in capo all'unione che coordinerà tutti gli agenti? Possibilità di svolgere questa funzione, ad esempio, suddividendo all'interno dell'unione tre gruppi da 5 comuni, e non mettendo assieme tutti e 15 comuni. L'esperienza fatta in Collinare di mettere assieme tanti comuni ha significato una pessima qualità del servizio erogato e si è dovuto tornare indietro con la stipula di convenzioni tra max 4 comuni assieme)

**\*Si richiede una definizione più completa ed esauriente degli argomenti sopra citati**

8) Infine si ritiene importante di sottolineare un aspetto di ordine generale in quanto ciò che viene previsto dalla riforma, apparentemente può sembrare semplice mentre, in realtà, comporterà difficoltà rilevanti nella fase di attuazione anche perché la riforma si proietterà nei prossimi decenni. Si ritiene opportuna e necessaria una fase di sperimentazione che duri 2/3 anni e che veda coinvolte solo alcune Unioni volontarie (la Collinare potrebbe essere disponibile). Ciò aiuterebbe a non sbagliare, a correggere in tempo norme che sicuramente andranno modificate senza coinvolgere tutta la regione. E soprattutto in un frangente in cui si intersecano varie riforme (bilancio, province, sanità e assistenza) oltre a quella degli enti locali. Si ritiene errato correre di corsa su una riforma che dovrà valere per i prossimi 30 anni almeno. La prudenza su un argomento così importante ma anche difficile da attuare, è d'obbligo.

**\*Si richiede pertanto l'introduzione della sperimentazione come sopra indicato**

Concil Alma, Sindaco di Ragogna

Componente il Consiglio Cal in rappresentanza del Comune di Ragogna

**DOCUMENTO DA PRESENTARE ALLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (AVENTE AD OGGETTO LA CREAZIONE DI UN AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "CANAL DEL FERRO VALCANALE" NEL DDL REGIONALE SUL NUOVO ASSETTO DELLE AUTONOMIE LOCALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA).**

Con il presente documento, approvato dalle Giunte Comunali nei Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna, Resiutta, Chiusaforte, Resia e Moggio Udinese, si espone alla Regione Friuli Venezia Giulia la richiesta espressa della costituzione, nell'ambito della formulazione del prossimo DDL regionale sul nuovo assetto delle Autonomie Locali in Friuli Venezia Giulia, di uno specifico Ambito Territoriale Omogeneo avente estensione territoriale pari ai su citati Comuni.

Il tutto per le motivazioni qui di seguito descritte.

**ESTENSIONE TERRITORIALE:**

Il territorio degli 8 Comuni copre una superficie di circa 870 kmq (pari a circa l'11% di tutto il territorio regionale).

E' tutto in zona montana.

Le distanze sono molto importanti (fra Tarvisio e Moggio Udinese, per esempio, ci sono circa 55 km ma esistono anche Comuni, come Resia, che non sono situati sulla direttrice Moggio Udinese Tarvisio e che distano, dalla stessa direttrice, circa 30 km). Non dobbiamo dimenticare, nei suddetti Comuni, l'esistenza di frazioni e di località molto distanti, in termini di km, dai capoluoghi (Cave del Predil dista circa 11 km da Tarvisio) e che detta distanza crea non poche difficoltà ai residenti specie d'inverno con una viabilità resa difficile da neve e gelo. Una estensione territoriale di questo tipo si ritiene che non possa in alcun modo essere ancora ampliata e che sia sufficientemente omogenea per garantire ai cittadini residenti una

corretta ed efficiente fruizione dei servizi principali che a loro spettano.

Maggiori distanze creerebbero certamente disagi gravi sia nella gestione – da parte dei Comuni – dei servizi principali (per esempio assistenza, scuole, gestione rifiuti, manutenzione viabilità, manutenzione territorio, controllo, etc) sia nella fruizione, da parte degli utenti/cittadini degli stessi.

### **VIABILITA' (SIA ORDINARIA CHE LEGATA ALLE CARATTERISTICHE DELLA MONTANITA')**

Il territorio del richiesto ATO ha una complessa ed importante situazione di viabilità a cui i Comuni sono chiamati – assieme ad altri Enti in alcuni casi – a fare fronte per garantire un corretto ed efficiente funzionamento della stessa.

Alla suddetta viabilità ordinaria – peraltro molto estesa – si deve aggiungere – come particolarità di questo territorio, la viabilità locale/forestale che rappresenta, comunque, una vitale infrastruttura per garantire l'accesso (e la relativa sicurezza) sia alle frazioni sia a località turistiche/imprenditoriali (vedi malghe, segherie, insediamenti produttivi, per esempio) sicuramente strategiche anche per la Regione Friuli VG (vedi anche poli turistici). Questa importante rete di viabilità può essere considerata un elemento "unico", che non esiste in altri AATTOO (in via di costituzione); la stessa non potrà essere più estesa di quanto territorialmente qui si richiede (se si vuole garantire un suo perfetto ed efficiente utilizzo, come è stato fino ad oggi garantito, con grandi sforzi sia di risorse economiche che umane).

### **PRESENZA, SUL TERRITORIO COME SOPRA DELIMITATO, DI IMPORTANTI POLI TURISTICI**

Sul territorio come sopra proposto esistono gli importanti Poli Turistici di Tarvisio, di Sella Nevea e del Passo Pramollo. Questa presenza rende OMOGENEO il territorio suindicato; le problematiche, infatti, che detti Poli presentano ai Comuni e che devono essere dagli stessi Enti affrontate e risolte, sono comuni e si presentano contemporaneamente (per esempio nel caso di importanti nevicate). Da sempre esiste una sinergia nell'affrontarle

- e superarle - nel migliore modo possibile fornendo alla numerosa utenza - regionale ma anche internazionale - un supporto efficiente e puntuale.

L'estensione dell'ATO oltre i citati territori potrebbe rendere più difficile tale prontezza di risoluzione (per l'inserimento di Comuni che dette problematiche mai hanno affrontato).

### **PRESENZA, SUL TERRITORIO, DI PIU' LINGUE MINORITARIE.**

Da sempre esistono - e coesistono in perfetta armonia - sul territorio come sopra proposto alcune lingue minoritarie (tedesco, sloveno e friulano) che si sono integrate sia con la popolazione locale che con la storia e le tradizioni. Esiste anche un ceppo etnico a Resia. Queste lingue sono oggi perfettamente seguite e supportate - con vari strumenti sia giuridici che organizzativi - dai Comuni (tramite personale, sportelli, supporti culturali etc etc).

Questo rappresenta una importante specificità per la nostra zona che non potrebbe essere "allargata" ad altre zone senza perdere in efficienza ed operatività.

Non dobbiamo dimenticare tutti i legami storici che legano, da sempre, i nostri otto Comuni rendendoli partecipi di una cultura tipica della zona.

### **PRESENZA, SU PARTE DEL TERRITORIO, DI ISTITUTI GIURIDICI DERIVANTI DA TRATTATI INTERNAZIONALI**

Esiste una gestione del tutto particolare (regolata da diritti reali - in parte - e anche da Trattati Internazionali) del patrimonio boschivo locale (vedi "Foresta di Tarvisio). Su parte del territorio degli 8 Comuni insiste anche il Parco Regionale delle Prealpi.

### **PRESENZA, NEL TERRITORIO DEL RICHIESTO AMBITO, DI DUE CONFINI INTERNAZIONALI.**

Il territorio di cui si tratta confina sia con l'Austria che con la Slovenia. La presenza di questi due confini internazionali porta vari ordini di problematiche che vanno dalla gestione della sicurezza pubblica (è di nuova istituzione un Commissariato di PS a Tarvisio



per fare fronte a questa necessità) alla problematica della fiscalità di vantaggio (affrontata dagli Enti Locali, con determinazione, anche tramite la richiesta di attivazione di zone franche o di altri strumenti simili). Anche la gestione dei futuri progetti comunitari renderebbe omogeneo l'ambito richiesto, trattandosi di dividerne sia i percorsi che le strategie operative successive.

### **PRESENZA, A PONTEBBA, DI UNA SEDE (GIA' SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA)**

Esiste già una sede degli Uffici (era la sede della Comunità Montana) a Pontebba in grado di ospitare tutte le funzioni che verranno assegnate all'Ambito.

### **ESISTONO GIA' MOLTI SERVIZI/FUNZIONI GESTITE IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELLA L.R. 1/2006.**

Esistono e sono operative, fra i Comuni di cui sopra, molte forme associative (costruite e gestite ai sensi della l.r. 1/2006) e perfettamente funzionanti e che hanno portato una forte integrazione fra gli Uffici Comuni così costituiti.

Il Comuni di cui sopra sono anche partecipi sia del BIM Tagliamento, del BIM Drava e del BIM dell'Isonzo.

Tutto quanto sopra indicato per richiedere, con fermezza, che sia adottata, come scelta primaria e determinante per la formazione dei nuovi AA.TT.OO., quella legata al territorio e non quella legata alla popolazione residente. Il nostro territorio, come sopra già indicato, copre circa l'11% dell'intera Regione; quindi, in una analisi generale, potrebbe diventare uno dei 10 o 11 ATO con cui suddividere la nostra Regione.

Contrariamente si evidenzerebbe un grave ed irreparabile danno per tutta la montagna che si vedrebbe, così, danneggiata in modo serissimo e, certamente, non meritevole.